



Alma Mater Studiorum
Università di Bologna
Polo Scientifico - Didattico di Forlì



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria

**Verso il tirocinio in carcere:
un vademecum orientativo sulla realtà
forlivese**

Indice

INDICE	2
INTRODUZIONE	4
LA CASA CIRCONDARIALE DI FORLÌ	7
1. La struttura	7
2. Le sezioni	7
3. L'ingresso del nuovo giunto	9
4. Il colloquio di primo ingresso	10
5. Lo sportello per gli stranieri	10
6. Il trattamento e l'osservazione della personalità	11
7. Il lavoro in carcere	12
8. La vita quotidiana in sezione	13
9. La gestione della spesa	15
10. Telefonate e corrispondenza epistolare	16
11. I colloqui con i familiari	16
12. L'ingresso in istituto di altre persone	17
13. Dimissione dal carcere	18
GLOSSARIO	19
OSSERVAZIONI	27
1. L'ordinamento penitenziario (O.P.), Legge 26 aprile 1975 n. 354	36
2. Le modifiche del nuovo Regolamento Esecutivo, D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230	39
3. Conclusioni	40

Introduzione

a cura della direzione della Casa Circondariale
Rosa Alba Casella

L'esperienza di tirocinio condotta fino ad oggi nella casa circondariale da alcuni studenti della facoltà di "Criminologia applicata per la sicurezza e l'investigazione" ha fatto nascere l'esigenza di fornire alcune informazioni sulla realtà penitenziaria, per facilitare l'impatto con la stessa, attenuando quel senso di smarrimento che sempre coglie chi si accinge a varcare i cancelli del carcere, anche se soltanto in veste di osservatore.

E' nata così l'idea di questo vademecum, elaborato da una tirocinante, che contiene alcune notizie sulla vita detentiva, anche attraverso la descrizione dei momenti che scandiscono la giornata del detenuto, nonché sul ruolo delle diverse figure professionali che operano nella struttura. Nel glossario, che lo accompagna, figurano anche termini gergali, ricorrenti in tutte le conversazioni che si svolgono all'interno, qualsiasi siano gli interlocutori e la lingua usata.

Il vademecum è accompagnato da una riflessione sulla pena a firma dell'ispettore capo di Polizia penitenziaria Concita Consalvo, che svolge il ruolo di "tutor" all'interno della struttura e che da anni segue come referente lo sportello di mediazione culturale per detenuti stranieri, finanziato dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Forlì.

Introdurre ad un'esperienza in ambito penitenziario non è facile, in quanto il carcere agita sentimenti contrastanti, pietà e comprensione per un verso e rigore per l'altro, curiosità per un mondo chiuso che in genere alimenta l'immaginario collettivo e diffidenza verso le persone che vi sono "custodite", solidarietà per chi si trova ristretto a torto o a ragione e richiesta di maggior rigore punitivo. Altrettanto opposti sono i sentimenti che dominano all'interno: la speranza che si erge contro ogni considerazione ragionevole e la rabbia per una pena eccessiva, per i benefici non ottenuti che si pensa di meritare, il risentimento per chi non è venuto al colloquio o per il compagno di cella, che è comunque l'unica compagnia.

Inoltre, non si può tacere della dualità tra il carcere di sola custodia e quello che dovrebbe essere attuato secondo i principi costituzionali e che fino ad oggi non ha trovato piena realizzazione per diverse ragioni, non ultime le carenze di risorse umane e materiali. Altrettanto netta è la contrapposizione tra chi riconosce che il carcere è dannoso per tanti che vi sono detenuti e pertanto ritiene che debba costituire soltanto l'*extrema ratio* e quanti invece chiedono un inasprimento delle pene detentive a garanzia di una maggiore sicurezza dei cittadini.

La riflessione sulla funzione della pena detentiva è ormai in corso da più di due secoli e non ha, tuttora, condotto a risultati univocamente accettati. Il dibattito in materia, ammesso che sia possibile schematizzarlo sinteticamente, registra in Italia come in altri Paesi Europei, posizioni diverse e contrastanti: le teorie retribuzionistiche giustificano la pena come provvedimento afflittivo conseguente alla violazione di norme che la collettività si è data, mentre le teorie utilitaristiche attribuiscono molteplici

significati alla pena, tra cui quella di difesa sociale, di prevenzione generale e speciale, dissuasione, riabilitazione, correzione.

Vi sono poi da ricordare altre due posizioni estreme: la prospettiva riduzionistica e quella abolizionistica, che sostengono rispettivamente il contenimento e l'abolizione del carcere per la sua forza devastante e per il tipo di deresponsabilizzazione che inevitabilmente attua. I sostenitori della seconda teoria, ipotizzando la soppressione del carcere *tout-court*, vagheggiano un'utopia impossibile, anche se l'abolizione del carcere resta un obiettivo di lungo periodo, una prospettiva estrema dei processi di democratizzazione del sistema penale e del ricorso a forme sanzionatorie alternative, a cui si ispirano anche le Regole Penitenziarie Europee.

Negli ultimi venti anni si è assistito in gran parte dei paesi europei ad un processo di carcerizzazione, che sembra inesorabile e che non è come, a prima vista potrebbe sembrare, soltanto un effetto diretto della crescita dei fenomeni criminali, ma dipende anche da fattori extrapenalistici legati all'andamento delle dinamiche economiche e demografiche ed all'atteggiamento dell'opinione pubblica nei confronti della devianza.

La crescente richiesta di sicurezza sociale si traduce in una domanda di maggiore penalità, di istituzionalizzazione, di rassicurazione, quasi che sia possibile "blindare il male". Nella paura della criminalità si esprimono i sentimenti di insicurezza in se stessi e nel proprio ambiente di vita, la continua oscillazione tra identità e non identità, che accompagna il processo della globalizzazione, il mutamento dei consumi e dei costumi di larga parte del mondo.

Il problema della sicurezza degli istituti e delle esigenze di difesa sociale si era posto anche negli anni successivi all'entrata in vigore della riforma attuata con la legge n. 354 del 1975, che cambiando radicalmente la funzione del carcere, può essere considerata come uno spartiacque tra due modi diversi di intendere l'esecuzione penitenziaria e la stessa funzione della giustizia penale. L'ordinamento penitenziario ha, infatti, posto al centro dell'attenzione la specificità della persona detenuta, considerata soggetto partecipante e non più destinatario passivo degli interventi punitivi. Per effetto di questa impostazione il detenuto viene riconosciuto come titolare di diritti e di aspettative e legittimato all'agire giuridico in merito ad alcune questioni, proprio in relazione alla sua condizione detentiva. Nel contempo il riconoscimento della soggettività giuridica e la tutela giurisdizionale di alcuni diritti hanno costituito un preciso limite a previsioni restrittive.

La normativa, infatti, nel corso degli anni ha subito vari emendamenti di segno opposto, nei quali si riconosce il segno dei tempi e delle circostanze che li hanno suggeriti, ma che non hanno scalfito l'impianto originario. I valori e le finalità che ne hanno costituito la trama sono rimasti indenni a dimostrazione che il legislatore del 1975 era riuscito a combinare l'esigenza della difesa sociale con il rispetto della personalità dei condannati. Ciò vale, in particolare per il trattamento penitenziario, che riguarda tutti i detenuti e deve caratterizzarsi per umanità, rispetto della dignità della persona, imparzialità, esclusione delle discriminazioni (art.1), mentre quello rieducativo riguarda soltanto le persone sottoposte ad esecuzione di pena, è finalizzato al reinserimento sociale e va attuato in modo individualizzato, anche mediante i contatti

con l'ambiente esterno, l'istruzione, il lavoro, la religione, i rapporti con la famiglia (art. 15).

La legge è ben lontana da prospettive di tipo terapeutico o correzionalista, che potrebbero giustificare il rischio di strumentalizzazioni o di manipolazione delle persone detenute: il tempo della detenzione non deve essere solo quello della privazione o della limitazione di beni e diritti fondamentali, ma deve avere un contenuto positivo, che attenui l'effetto destrutturante della personalità, quale conseguenza del vivere in una comunità coatta, e aiuti il detenuto a preparare prospettive di reinserimento. Si tratta di enunciazioni che trovano fondamento dell'art. 27, 3 comma, della Costituzione e che sono state ribadite anche in numerose sentenze della Corte costituzionale.

Un carcere come quello delineato dall'ordinamento penitenziario non è certamente destinato ad esaurirsi in un contesto autarchico, ma deve superare l'isolamento originario attraverso i contatti con la realtà esterna, collocandosi in un contesto di relazioni con il territorio sul quale è insediato e del quale deve tendere a diventare parte visibile ed attiva.

Il raffronto con la realtà può far nascere interrogativi e suscitare perplessità: di fatto, il carcere modello non esiste e forse non esisterà mai.

Attraverso la collaborazione con gli Enti locali, l'Università, il volontariato è possibile renderlo migliore, più umano, in grado di garantire un trattamento sulla base delle esigenze individuate nel concreto, offrendo al detenuto gli spazi per partecipare al proprio percorso di socializzazione.

La Casa Circondariale di Forlì

di Nicoletta Santangelo

1. La struttura

Il carcere di Forlì è una [Casa Circondariale](#). Ospita, dunque, i detenuti condannati alla pena dell'arresto ed i condannati alla pena della reclusione non superiore a 5 anni o con un residuo pena non superiore a 5 anni. Vi sono quindi sia detenuti in attesa di giudizio che [definitivi](#). I detenuti con pene superiori ai 5 anni sono assegnati alle [case di reclusione](#).

I detenuti, la cui posizione è "definitivo", cioè che avendo già esperito tutti i gradi di giudizio hanno ricevuto una condanna definitiva (data di scarcerazione già calcolata), sono consapevoli del tempo che dovranno trascorrere in carcere.

È proprio a partire dal momento della condanna definitiva, che comincia il periodo di [osservazione scientifica della personalità](#) del detenuto per individuare, come specifica l'O.P., il trattamento rieducativo più rispondente ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. Sono elementi del trattamento le [attività](#) ricreative e sportive, l'istruzione (scuole di ogni ordine e grado), la religione oltre a tutti i contatti con il mondo esterno ed il lavoro.

Il detenuto può infatti essere assegnato al lavoro esterno, art. 21 dell'O.P., dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e se ha sempre mantenuto un comportamento corretto durante la carcerazione. Inoltre vi è la possibilità di accedere alle [misure alternative alla detenzione](#), che sono: [affidamento in prova ai servizi sociali](#), [detenzione domiciliare](#), [semilibertà](#), [liberazione anticipata](#).

2. Le sezioni

Nella [Casa Circondariale](#) di Forlì sono istituite 5 [sezioni](#):

- sezione maschile,
- sezione protetti,
- sezione femminile,
- sezione semiliberi e art. 21,
- sezione attenuata.

La *sezione maschile* è disposta su tre piani suddivisi ciascuno in due lati. Di questi, un lato del primo piano è adibito alla sezione [protetti](#) a cui vengono assegnati coloro che hanno commesso reati legati a violenza sessuale (artt. da 600 a 609octies C.P. – delitti contro la personalità individuale) oppure quelli la cui incolumità va protetta per vari motivi (hanno fornito informazioni alle Forze dell'ordine, hanno testimoniato

contro qualcuno, hanno fatto arrestare qualcuno.

Il rischio per questi detenuti, infatti, è che possano verificarsi atti di violenza nei loro confronti ad opera degli altri detenuti poiché, in base ad una sorta di graduatoria “etica” dei reati, i crimini di natura sessuale sono considerati in particolare se commessi su minori, come i più spregevoli e meritevoli di punizione. I detenuti protetti, quindi, non devono incontrare gli altri, neppure nei corridoi o negli spazi comuni: hanno [attività](#) organizzate per loro, vanno all’aria in orari diversi, lavorano solo all’interno della loro sezione, trascorrono il periodo di socialità solo tra di loro, fanno i [colloqui](#) in stanze separate, vanno in infermeria in momenti diversi e così via.

Nei restanti piani i detenuti sono suddivisi in base alla posizione giuridica anche se questa separazione non è così rigida come nel caso dei protetti.

Nella [sezione femminile](#) al piano terra c’è il reparto per l’[isolamento](#) e al primo piano la sezione ordinaria. A volte viene utilizzato anche per accogliere donne con figli di età inferiore a 3 anni, come prevede la legge, fermo restando che non sono isolate e possono fare la socialità con tutte le altre. In questa sezione, così come prevede l’O.P. con un intento socializzante, vi è un refettorio dove le detenute si riuniscono per consumare i pasti, mentre al maschile la struttura non lo consente, mancando un locale idoneo a questa funzione visto che il numero dei detenuti è assai più alto di quello delle detenute.

Al reparto [semiliberi](#) e art. 21 sono assegnati tutti coloro che sono autorizzati ad uscire e a rientrare in carcere ogni giorno; questi non devono avere contatti con gli altri detenuti. Ciascuno di loro ha, quindi, un programma di trattamento con tutte le prescrizioni a cui il detenuto deve attenersi, p.e.: gli orari uscita e di rientro, dove deve recarsi e con quale mezzo, ecc..

La [sezione a custodia attenuata](#) costituisce una sezione a parte, con un proprio ingresso, propri spazi all’aria, una propria cucina e proprie sale comuni. Ad essa sono assegnati i detenuti tossicodipendenti che seguono un programma ed un trattamento completamente diverso. In particolare, sono previste una serie di regole fondamentali, che non si possono mettere in discussione e alle quali si deve obbedire se si vuole restare in quella sezione: ci si deve svegliare ad una determinata ora, pulire la propria cella, fare la colazione e tutti gli altri pasti in comune, partecipare alle attività, seguire gli incontri obbligatori, ecc. (anche le sigarette sono razionate ed annotate in un apposito registro). Il detenuto all’atto dell’ingresso in questa sezione sottoscrive un a specie di “contratto” con il quale accetta tutto ciò. Lo scopo delle regole è di aiutare la persona a riappropriarsi delle norme sociali e di convivenza civile, mentre la partecipazione agli incontri di gruppo deve servire per comprendere e rielaborare le motivazioni di quello che si è commesso; si tratta di un metodo di mutuo aiuto in cui si ragiona insieme sulle dinamiche di gruppo e anche sulle regole. Il gruppo organizzativo è condotto dall’educatore responsabile della sezione ed ha la funzione di rivedere o programmare regole ed attività. Il gruppo terapeutico è condotto invece da psicologi del Sert.

La polizia penitenziaria che lavora alla sezione attenuata dovrebbe essere parte integrante nel lavoro dei gruppi ed avere, oltre al ruolo di contenimento e di controllo,

una funzione importante nel trattamento di questi detenuti. Tutti gli agenti assegnati a questa sezione hanno fatto dei corsi appositi e, nei limiti dei tempi a disposizione, visto la carenza di personale, collaborano e partecipano anche ai gruppi.

I detenuti di questa sezione, in realtà, non sono mai moltissimi, perché per passare dal carcere ordinario alla sezione attenuata è necessario prima dimostrare di avere effettivamente la volontà di compiere un lavoro su se stessi e di voler effettivamente seguire un percorso di reinserimento. L'ingresso, dunque, non è automatico per tutti i tossicodipendenti, ma avviene dopo un po' di tempo durante il quale vi è stata una pre-osservazione, da parte degli psicologi del Sert, sul detenuto che ha fatto richiesta di entrare all'attenuata.

3. L'ingresso del nuovo giunto

L'ingresso in istituto avviene in seguito ad un arresto, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare o di un ordine di esecuzione pena, dunque accompagnati dalle forze dell'ordine, ma è possibile anche costituirsi presentandosi direttamente in carcere o perché si è commesso un reato o perché vi è un ordine di esecuzione di una condanna definitiva.

A questo punto iniziano le procedure previste per l'ingresso del soggetto in istituto.

La normativa prevede che prima di tutto il soggetto venga perquisito: gli vengono tolti gli oggetti non consentiti dal regolamento (cioè tutto ciò che non è controllabile) e quelli oggetti di valore in suo possesso (orologi, gioielli, ecc.). Tutto il materiale ritirato viene annotato e descritto nel verbale di primo ingresso; gli oggetti non consentiti sono depositati in un apposito magazzino, mentre quelli di valore posti in una cassaforte. Per quanto riguarda invece il denaro, questo viene depositato su un libretto personale che funziona come un [conto corrente](#) da cui prelevare denaro per gli acquisti personali.

Dopo la [perquisizione](#), il [nuovo giunto](#) viene condotto all'ufficio [matricola](#), dove viene fotografato di fronte e di profilo, gli vengono rilevate le impronte digitali, richiesti i dati anagrafici e compilato il cartellino del segnalamento e la cartella personale. I dati relativi all'immatricolazione del detenuto vengono inseriti anche nella banca dati degli istituti penitenziari (SIDET) e in quella interforze (SDI).

Entro 24 ore, il detenuto deve essere sottoposto ad una visita medica da parte del sanitario del carcere tesa ad accertare le sue condizioni di salute.

Infine, dopo il colloquio di primo ingresso (descritto nel paragrafo seguente), il detenuto viene condotto nella cella assegnatagli dall'ispettore di sorveglianza, in base alla posizione giuridica, al tipo di reato commesso e ad eventuali segnalazioni di incompatibilità.

Prima di entrare in cella, gli viene consegnata una fornitura di lenzuola, coperta, piatti e posate di plastica, ecc. e un corredo di base per lavarsi e mantenere pulita la cella.

4. Il colloquio di primo ingresso

Dopo la [perquisizione](#), l'immatricolazione e la visita medica, il detenuto [nuovo giunto](#) viene condotto dall'ispettore di sorveglianza generale per il colloquio di primo ingresso durante il quale, attraverso domande mirate alla conoscenza della situazione personale e familiare del nuovo giunto, si cerca di prevenire eventuali problematiche che potrebbero insorgere a seguito dell'impatto con la detenzione.

Nel corso del colloquio dovrebbe emergere anche se il detenuto ha dei problemi per i quali sia necessario un intervento di sostegno.

Agli stranieri viene chiesto anche se vogliono avvertire il loro consolato e li si informa della presenza dello "*sportello informativo per stranieri*" gestito da una mediatrice culturale a cui si possono rivolgere per le loro particolari problematiche.

Questa prima valutazione, unitamente al risultato della visita medica, passa poi al vaglio del Comandante e del Direttore. La normativa dunque presuppone un lavoro collaborativo fra diverse figure professionali.

Entro 48 ore, tutti i detenuti nuovi giunti, se imputati, verranno interrogati dal magistrato che convaliderà o meno l'arresto.

Per disposizione ministeriale è previsto che per le prime 24 ore dall'ingresso tutti i detenuti siano sottoposti a regime di [grande sorveglianza](#), cioè controllati con particolare attenzione.

5. Lo sportello per gli stranieri

Dal marzo del 2000 è attivo uno sportello informativo per detenuti stranieri.

Il progetto che ha portato all'apertura degli sportelli in tutta la Regione è stato reso possibile dal protocollo d'intesa del 1987 tra l'Amministrazione penitenziaria e la Regione Emilia-Romagna in quanto la presenza di immigrati nelle carceri poneva il problema della "mediazione", vista non solo come utile strada per facilitare agli immigrati la soluzione dei loro problemi, ma anche come possibile azione di contenimento nella relazione tra questi ed il contesto sociale con il quale questi vengono ad interagire.

Scopi dello sportello sono quindi: favorire l'accesso dei detenuti alle risorse istituzionali e non, presenti sul territorio, per facilitare il reinserimento sociale, mettere in rete ogni utile risorsa, produrre materiale di documentazione, diffusione, implementazione dell'attività a livello regionale.

Anche nel corso dei colloqui di primo ingresso, visto che il 50% circa dei detenuti è straniero, sarebbe utile un coinvolgimento del [mediatore culturale](#) che potrebbe semplificare notevolmente le comunicazioni con chi non parla e non capisce l'italiano. Il regolamento prevede, infatti, che nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti degli stranieri si tenga conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali, favorendo i contatti con le autorità consolari del loro paese e

l'intervento di mediatori culturali.¹

Per gli stranieri in carcere può essere tutto più difficile: ottenere gli arresti domiciliari, fare telefonate, avere [colloqui](#), usufruire dei benefici, uscire in permesso e, non avendo generalmente soldi, anche fare acquisti, quindi il mediatore culturale è chiamato a collaborare per facilitare alcune procedure.

Lo sportello è anche uno spazio creato non solo per far fronte alle questioni pratiche, ma in cui i detenuti possono parlare la loro lingua, trovarsi di fronte a una persona che ha fatto il loro stesso percorso migratorio, possono raccontare la loro vita, i loro problemi, parlare del proprio paese, insomma uno spazio "libero" anche se all'interno dalle rigide regole dell'istituzione carceraria.

6. Il trattamento e l'osservazione della personalità

Il trattamento rieducativo costituisce una parte del più generale trattamento penitenziario ovvero di quel complesso di attività regolate dalle norme relative alle modalità di privazione della libertà personale. Per quanto riguarda i condannati, finalità del trattamento rieducativo è di promuovere un processo di modifica di condizioni, atteggiamenti e relazioni che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale². Per quanto riguarda gli imputati, invece, il trattamento consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere interessi umani, culturali e professionali dei detenuti³. Nei loro confronti, infatti, non è previsto un trattamento rieducativo, principalmente per due motivi: da un lato, la presunzione di innocenza vieta che si intraprendano azioni di rieducazione e risocializzazione che presuppongono l'esistenza di aspetti delinquenziali della personalità; dall'altro, l'effettiva ed assoluta libertà di difesa dell'individuo potrebbe essere messa in dubbio a seguito di interventi significativi di tipo psicologico effettuati nei confronti del detenuto. In questo caso, dunque, si parla esclusivamente di trattamento penitenziario.

Nei confronti dei condannati e degli [internati](#), il punto di partenza del trattamento rieducativo è costituito dall'[osservazione scientifica della personalità](#) che, fin dall'inizio dell'esecuzione della pena, è volta all'individuazione delle cause del disadattamento sociale e delle altre carenze fisico-psichiche dell'individuo. L'osservazione deve inoltre rilevare i bisogni specifici dell'individuo al fine di predisporre un trattamento individualizzato in grado di rispondere alle sue esigenze e caratteristiche personali, si tratti di carenze fisico-psichiche, sia di disadattamento, analizzandole sempre in relazione alla storia specifica del soggetto e al suo vissuto familiare.

L'osservazione prosegue lungo tutto il corso della detenzione e le ipotesi di trattamento formulate vanno man mano verificate, integrate e modificate in modo da tener conto dei mutamenti intervenuti nel soggetto dopo gli interventi effettuati e delle

¹ Art 35 reg. es.

² Art 1 reg. es. c. 2

³ Art 1 reg. es. c. 1

eventuali nuove esigenze.

Le modalità del trattamento sono formulate dall'[équipe](#) in un apposito documento che è la relazione di sintesi. L'[équipe](#) è composta dal direttore dell'istituto (che la presiede), dall'educatore, dal Comandante di reparto, dall'assistente sociale e dagli esperti di cui all'art. 80 (esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica); possono inoltre partecipare il medico, un rappresentante del personale di polizia penitenziaria, i professionisti previsti dall'ordinamento⁴ ed altre figure che si ritengano in grado di portare un contributo significativo. In base alle proprie competenze, infatti, ogni componente dell'[équipe](#) si occupa di osservare e definire la personalità, gli atteggiamenti, le attitudini comportamentali, le relazioni familiari e di rapporto con l'ambiente esterno, ecc..

7. Il lavoro in carcere

Il lavoro è un elemento del trattamento.

Sono previsti tre tipi di lavoro a cui i detenuti possono essere adibiti:

- il lavoro interno;
- le lavorazioni interne;
- il lavoro esterno (art. 21).

Le attività di *lavoro interno*, come "[scopino](#)", "[spesino](#)", addetto alla [MOF](#), cuoco, aiuto cuoco, e inserviente costituiscono un momento in cui si viene osservati e non necessitano dell'autorizzazione ex art. 21.

L'ordinamento prevede che il lavoro sia obbligatorio per i detenuti [definitivi](#), quindi non possono rifiutarlo senza incorrere in una sanzione disciplinare.

L'ammissione al lavoro avviene in base ad una graduatoria di detenuti che hanno fatto richiesta di lavorare. Sulla base di quanto previsto dall'art. 20 O.P., un'apposita commissione, composta dal Direttore, dal Comandante, da un rappresentante del centro per l'impiego, da uno delle OO.SS., dall'educatore e da un rappresentante dei detenuti, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla legge (p.e. periodo di disoccupazione, carichi familiari, ecc..), ha definito i punteggi da assegnare.

A Forlì si è valutato di ammettere al lavoro tutti i detenuti, indipendentemente dalla loro posizione giuridica, sia perché i definitivi non sono molti rispetto al totale sia perché anche i [giudicabili](#) necessitano di un'entrata economica.

Pertanto, in quest'ottica, la commissione ha deciso di attribuire solo un punteggio maggiore a chi ha la posizione giuridica di definitivo. Un ulteriore punto viene assegnato per indigenza a chi non ha denaro nel conto corrente.

Inoltre per rendere il lavoro accessibile al maggior numero di detenuti si è stabilito di mantenere in vigore la graduatoria per tre mesi, fissando turni lavorativi di 15 giorni o

⁴ Art 80 o.p.

un mese. Per lavorare, i detenuti devono sottoporsi ad una visita medica, in base alla quale vengono dichiarati idonei per un determinato tipo di mansione.

Ci sono posti di lavoro considerati dai detenuti di maggior “prestigio” (valore simbolico ed economico) come la cucina ed il [sopravvitto](#) e MOF, ed altri considerati più umili, come quello di scopino.

Il secondo tipo di lavoro interno è rappresentato dall’organizzazione di vere e proprie [lavorazioni interne](#). A Forlì, al momento, ne è attiva una alla quale sono adibiti alcuni detenuti in base ad un apposito programma di trattamento.

La terza possibilità prevista dalla normativa è rappresentata dal *lavoro esterno in art. 21*.

In questo caso si tratta di un’assunzione diretta di detenuti da parte di aziende private, che possono usufruire di una riduzione nel versamento dei contributi assicurativi. Tutte le tipologie di detenuti possono essere assunti, se nei termini per tale concessione.

L’autorizzazione ad uscire dall’istituto in base allo stesso articolo può essere concessa anche per corsi di formazione e per la frequenza scolastica. Il direttore predispone un programma di trattamento con l’indicazione degli orari, compiti, luoghi consentiti, data di decorrenza, modalità di svolgimento, ecc., e che deve essere inviato al [magistrato di sorveglianza](#) per l’approvazione. In ogni caso, il programma può essere revocato o modificato nel momento in cui non lo si ritenga più idoneo al trattamento dell’interessato o se vengono meno i requisiti di buona condotta e impegno nello svolgimento dell’attività lavorativa.

8. La vita quotidiana in sezione

Ogni mattina, il [capoposto](#), mentre effettua la “[conta](#)” dei detenuti raccoglie i nominativi di quelli che fanno richiesta di recarsi in infermeria, in [matricola](#) e di telefonare.

Quindi, il personale di Polizia Penitenziaria effettua la [perquisizione](#) ordinaria di alcune celle.

Dopo la distribuzione, cella per cella, della colazione da parte dei detenuti addetti, i detenuti che ne hanno fatto richiesta sono accompagnati in infermeria per le visite mediche e per la somministrazione del metadone da parte del Sert per quei detenuti tossicodipendenti che ne fanno uso a scopo terapeutico, e all’ufficio matricola per le loro pratiche, per esempio per la nomina del difensore o per la sua sostituzione, istanze da spedire ecc..

Dalle ore 9.00, fino alle 15.00, possono accedere in istituto gli avvocati che vogliono fare colloquio con i loro clienti, mentre i magistrati possono accedervi in qualsiasi momento.

Per incontrare il detenuto l’avvocato deve presentarsi nell’ufficio matricola dove, dopo aver verificato la sua nomina come difensore, viene autorizzato al colloquio.

L’infermeria all’interno del carcere prevede un orario di apertura in cui è presente il

medico e in cui vengono effettuate le visite (nell'arco della mattinata). In alcuni istituti vi sono dei centri clinici, veri e propri ospedali interni, pensati al fine di evitare di far uscire i detenuti ogni volta che hanno bisogno di visite. Negli orari in cui non è presente il medico, per esempio nelle ore serali e notturne, in caso di emergenza viene chiamata la guardia medica la quale, se necessario, può decidere il trasporto del detenuto in ospedale, rilasciando un apposito certificato.

Come in tutti i casi di uscita di un detenuto dal carcere (per un'udienza in tribunale, per una visita prenotata, per un trasferimento in altro istituto), deve essere organizzata un'apposita scorta di personale di P.P. che oltre ad accompagnare il detenuto in ospedale, resterà con lui sorvegliandolo per tutto il tempo che questo deve trascorrere all'esterno dell'istituto.

Per quanto riguarda le attività culturali, a Forlì sono organizzati corsi scolastici di vari livelli (scuola elementare, media e ragioneria) ai quali i detenuti possono iscriversi liberamente.

Oltre alle attività scolastiche periodicamente vengono organizzati anche corsi di pittura, di scrittura, di informatica, di teatro, ecc.. La partecipazione ai corsi ed alle [attività](#) è oggetto di osservazione.

Per poter accedere ai benefici, il detenuto deve dimostrare di aver accettato la carcerazione e di voler effettuare un percorso di cambiamento, di aver voglia di partecipare alla vita collettiva e di voler cogliere le opportunità che anche la carcerazione gli può offrire.

Un ulteriore servizio organizzato per i detenuti è la biblioteca, presente in ogni carcere e gestita sotto la diretta responsabilità dell'educatrice. L'attività di prestito è regolamentata: i ristretti fanno richiesta dei libri ed il detenuto bibliotecario è responsabile della loro consegna e della restituzione. Il servizio di biblioteca prevede che, in determinati giorni vi si possa accedere come sala lettura con le modalità e gli orari stabiliti.

La biblioteca è unica, quindi le detenute, che non possono accedervi personalmente per avere i libri, presentano le proprie richieste una volta alla settimana e ricevono i libri scelti direttamente nella [Sezione femminile](#). Il detenuto che lavora in biblioteca, di solito, svolge anche il compito di "[scrivano](#)", aiutando quanti non sanno leggere e/o scrivere o non conoscono l'italiano a compilare le domandine con cui possono essere richiesti acquisti esterni, indumenti, telefonate, fotocopie di documenti, ritiro di pacchi, colloqui con operatori volontari, mediatore, cappellano, direttore, ecc. Tutte le richieste effettuate dai detenuti devono essere infatti presentate su questi moduli e, per poter essere valutate dal Comandante o dal Direttore, devono prima essere informate, cioè contenere tutti i dati (p.e.: posizione giuridica, saldo del conto corrente, ecc.) indispensabili per la concessione. Anche alcuni oggetti depositati nel [casellario](#) al momento dell'ingresso possono venir ritirati successivamente (se ne è consentito il possesso) ed anche questi sono consegnati tramite [domandina](#) autorizzata.

Nel corso della giornata i detenuti possono andare all'"aria" negli appositi spazi: le aree per i [passeggi](#) delle donne sono un cortile ed un giardino, mentre per gli uomini ci sono solamente i cortili. Oltre a socializzare, nelle [ore d'aria](#) i detenuti possono fare

attività sportive ed anche giocare a calcio (ma solo per una parte dell'orario).

Visto il numero esiguo di donne che la Sezione femminile di Forlì può contenere, le detenute generalmente vanno all'aria tutte insieme, tranne casi particolari come per quelle in [isolamento](#), mentre, nella sezione maschile, per mantenere separate le diverse tipologie di detenuto, sono previsti turni di discesa ai passeggi diversificati, sia al mattino che al pomeriggio⁵. In ogni turno è stata definita una fascia intermedia in cui si può risalire e/o scendere.

Il vitto è preparato in una apposita cucina dove lavorano dei detenuti (cuoco, aiuto cuoco, ecc.) e viene distribuito dagli stessi direttamente sui piani detentivi dove sono ubicate le celle; i detenuti consumano i pasti nelle proprie celle in assenza di un locale refettorio.

Durante il giorno vengono effettuate diverse "conte" ovvero controlli numerici dei detenuti presenti: viene compilato un elenco, cella per cella e sezione per sezione, con il conteggio totale aggiornato di tutti gli ingressi e le uscite della giornata.

9. La gestione della spesa

Anche se il vitto viene preparato in cucina, in cella i detenuti possono tenere un fornellino a gas (le bombolette sono nominative e vengono consegnate solo quando viene restituito il vuoto al personale di P.P.) per riscaldare liquidi e cibi già cotti. In base al regolamento d'esecuzione, possono essere autorizzati anche a preparare cibi di rapida cottura.⁶

All'interno del carcere vi è uno spaccio, gestito da un'[impresa di mantenimento](#), attraverso il quale i detenuti possono ordinare i generi alimentari presenti in un'apposita lista (tra cui anche le sigarette) oltre ad alcuni oggetti per la cura personale.

La gestione del magazzino e l'acquisto di generi alimentari viene definito [sopravvitto](#). La spesa viene richiesta e consegnata due volte alla settimana. Gli [spesini](#), sotto il controllo del personale di P.P. ritirano le richieste di acquisto dei ristretti di cui viene compilata una lista che va all'impresa. Il giorno di consegna della spesa i detenuti [lavoranti](#) portano sul piano i beni acquistati e sempre sotto il controllo dei poliziotti li consegnano a coloro che li hanno richiesti. Gli importi degli acquisti vengono scalati dai libretti di [conto corrente](#).

Nel caso in cui un detenuto non abbia denaro e non possa effettuare acquisti può chiedere un [sussidio](#) al direttore. Al momento dell'ingresso (o quando ne ha necessità), al detenuto o alla detenuta senza denaro a disposizione vengono consegnati alcuni vestiti e gli oggetti necessari per la cura personale che periodicamente sono portati dai volontari e conservati in un apposito magazzino. Questi indumenti sono offerti dalla Caritas.

⁵ Art 10 o.p.

⁶ Art 13 reg. es.

10. Telefonate e corrispondenza epistolare

Per telefonare i detenuti [definitivi](#) devono fare una richiesta indirizzata al direttore. Dopo la verifica della relazione di parentela e dopo aver controllato che il numero corrisponda ad un familiare, il direttore autorizza, in via definitiva, la telefonata.

Gli imputati, invece, devono essere autorizzati dal Gip. Le autorizzazioni concesse sono valide fino a che non ne interviene la revoca o si modifica lo stato giuridico del detenuto. In ogni caso, nessun ristretto può utilizzare direttamente il telefono: il numero viene composto dal personale addetto al centralino dell'istituto che poi passa la telefonata al richiedente e gli addebita il costo⁷. È prevista la possibilità di fare una sola telefonata alla settimana della durata massima è di 10 minuti. I detenuti italiani possono autocertificare la relazione di parentela, mentre per gli stranieri questa semplificazione non è ammessa.

I detenuti possono inoltre inviare e ricevere corrispondenza epistolare e telegrammi e spedire fax. Per coloro che non hanno fondi, la direzione mette a disposizione l'occorrente per scrivere e spedire una lettera. L'eventuale censura (visto di controllo) viene disposta dal magistrato che verifica personalmente la corrispondenza oppure delega il direttore⁸. La corrispondenza epistolare non ha limiti né di quantità né di destinatari né di mittenti.

11. I colloqui con i familiari

I familiari possono fare colloquio con i propri congiunti ristretti in carcere.

La procedura prevede che i parenti entrino nell'ufficio detto del rilascio [colloqui](#) dove vengono verificati i documenti e le schede relative ai detenuti contenenti la loro posizione giuridica e le autorizzazioni.

Fino a quando il detenuto si trova nella posizione di [indagato](#), è il magistrato ad autorizzare l'ingresso quindi, con questa autorizzazione e con un documento di riconoscimento, per il parente è sufficiente presentarsi all'ufficio rilascio colloqui del carcere (se straniero occorre anche il permesso di soggiorno).

Dopo la condanna di primo grado, è il direttore che autorizza i colloqui e che verifica il grado di parentela. L'ingresso è ammesso per i familiari e gli affini imparentati fino al quarto grado.

Per quanto riguarda le persone conviventi, si deve verificare che siano presenti nello stato di famiglia oppure se esiste (o è possibile ottenere) un atto di convivenza dal comune di residenza o anche richiedere un accertamento da parte dei carabinieri. In casi eccezionali possono essere autorizzati anche colloqui con terze persone (art. 18).

Per i minori fino ai 14 anni non è necessaria l'autorizzazione del giudice, ma è sufficiente lo stato di famiglia che ne attesta la parentela.

⁷ Art 39 reg. es.

⁸ Art 18 o.p.

Anche nel caso dei colloqui, i detenuti extracomunitari non possono autocertificare la parentela dei congiunti. Di conseguenza, il tempo necessario per ottenere l'autorizzazione al colloquio dipende dalla velocità e dalla collaborazione di ambasciate e consolati dei paesi di provenienza ai quali vengono richieste le informazioni necessarie.

Chi entra per i colloqui viene perquisito con il metal detector e poi manualmente; eventuali oggetti personali (p.e. oggetti d'oro, portafogli, soldi, ecc.) del visitatore devono essere depositati in appositi armadietti e le chiavi consegnate ai visitatori stessi, mentre quelli destinati ai detenuti vengono controllati dagli agenti al fine di impedire l'ingresso in istituto di oggetti pericolosi o comunque non consentiti.

I pacchi, per un massimo di 4 al mese e per un peso complessivo non superiore a 20 chili vengono accuratamente controllati⁹ così come quelli in uscita.

La legge prevede che i detenuti possano effettuare 6 colloqui al mese, ciascuno della durata massima di un'ora; in casi particolari si possono autorizzare colloqui anche superiori ad un'ora, come nel caso di parenti che vengono da lontano. Nel carcere di Forlì ci sono due sale colloquio per il maschile (5+3 posti) più una ludoteca dove normalmente si svolgono colloqui tra i detenuti ed i loro figli di età inferiore a 10 anni.

La sezione femminile ha una sua sala colloqui.

I colloqui sono sottoposti esclusivamente al controllo visivo. Le conversazioni non possono essere ascoltate

12. L'ingresso in istituto di altre persone

Sempre nell'ottica di mantenere un legame con la società, altre figure possono essere autorizzate all'ingresso in carcere. L'art. 17 O.P., infatti, prevede la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa. Lo scopo è proprio di non tagliare i ponti con chi è dentro, facendo in modo che il detenuto continui a sentirsi partecipe di una collettività, e dunque si senta incentivato a recuperare il proprio comportamento e anche a modificarlo per reinserirsi nella società. Per questo, la normativa prevede che non debba mai essere interrotto il legame non solo con la famiglia, ma anche con il resto della comunità.

Sono presenti in carcere molti assistenti volontari che, dopo gli accertamenti necessari e l'autorizzazione del [magistrato di sorveglianza](#), svolgono in carcere un'azione di sostegno e di aiuto nei confronti dei detenuti. Come tutti, per l'accesso, devono consegnare un documento di identità alla portineria e ricevono un cartellino identificativo da tenere visibile mentre si trovano all'interno dell'istituto.

In questo modo, insegnanti, [mediatori culturali](#), volontari, organizzatori di corsi, tirocinanti ed altri possono varcare il cancello del carcere ed avere contatti con i detenuti, organizzare [attività](#), avere [colloqui](#), fare da tramite con l'esterno per pratiche amministrative, piccoli acquisti, ecc.. Gli assistenti volontari, in particolare, possono

⁹ Art 14 reg. es.

fare una spesa esterna richiesta dai detenuti tramite apposite domandine che, dopo essere state informate dall'ufficio conti correnti (che verifica ci siano soldi sufficienti), deve essere autorizzata dal direttore (che verifica la tipologia dei prodotti richiesti).

I colloqui con il mediatore culturale e gli [assistenti volontari](#) sono spesso utili anche per abbassare la tensione dei detenuti, soprattutto nei primi giorni della loro carcerazione, perché possono parlare, raccontare la propria storia, ottenere notizie dei familiari, ecc.. Per i detenuti stranieri, poi, poter fare domande nella propria lingua e riuscire a capire quali sono le regole interne al carcere, in cui si trovano spaesati, per fare la spesa, avere vestiti, fare telefonate, ecc. può essere particolarmente importante.

13. Dimissione dal carcere

Nel corso della carcerazione è prevista la concessione di una serie di benefici studiati anche per fungere da incentivo per i detenuti a comportarsi bene. Per ogni sei mesi di carcerazione scontata senza [rapporti disciplinari](#), vengono scontati 45 giorni di detenzione ([liberazione anticipata](#)), mentre sulla base dell'[osservazione scientifica della personalità](#) la Magistratura di sorveglianza decide se un detenuto può usufruire di [permessi](#), accedere ad un lavoro esterno, ottenere la [semilibertà](#).

Al momento della scarcerazione al detenuto vengono riconsegnati gli oggetti depositati in magazzino, il denaro conservato nel suo conto corrente e la sua posizione giuridica viene aggiornata dall'ufficio matricola in tutte le banche dati con la motivazione delle dimissioni e la data di uscita dall'istituto. In caso di trasferimento presso un altro istituto, il detenuto viene accompagnato alla nuova destinazione con un'apposita scorta e insieme con lui vengono trasferiti i suoi beni e il suo fascicolo personale.

Paradossalmente, tuttavia, il problema più grande nasce proprio con la scarcerazione. Anche i detenuti con a disposizione una famiglia alle spalle o un lavoro o qualche altra risorsa per sostenerli a volte non riescono a reinserirsi realmente nella società fuori dal carcere. La normativa prevede che la direzione dell'istituto dia notizia almeno tre mesi prima delle prossime dimissioni del detenuto al consiglio di aiuto sociale e all'UEPE del luogo in cui ha sede l'istituto e a quelli del luogo dove il detenuto intende stabilire la sua residenza¹⁰. Lo scopo sarebbe di avere il tempo di attivare opportuni ed adeguati interventi assistenziali per facilitare il reinserimento, tuttavia, la realtà è spesso più dura. Fuori, infatti, il problema fondamentale è ancora, per tutti e più di tutti, la diffidenza: finché i detenuti sono in carcere le aziende trovano conveniente assumerli, per via degli sgravi fiscali, una volta usciti, però, le cose cambiano e si ripresentano diffidenze e rifiuti per ex tossicodipendenti ed ex carcerati.

¹⁰ Art 43 o.p.

Glossario

<i>Affidamento in prova ai servizi sociali</i>	È una misura alternativa alla detenzione. Ha lo scopo di favorire la rieducazione e il reinserimento sociale del condannato in vista del fine pena. Per essere ammessi a tale misura la pena detentiva inflitta o residua non deve essere superiore ai tre anni e il risultato dell'osservazione della personalità deve consistere in un giudizio di idoneità della misura stessa rispetto alla rieducazione del detenuto, e deve tener conto anche del comportamento del detenuto dopo la commissione del reato. Nel verbale del Tribunale di sorveglianza con cui si concede la misura, sono specificati i rapporti che l'affidato deve osservare con l'UEPE (ufficio esecuzione penale esterna, che ha il compito di vigilare sull'esecuzione) e le prescrizioni relative al lavoro, alla dimora, alla libertà di spostamenti, al divieto di frequentazione di determinati locali o persone, ecc. Nel caso in cui l'affidato violi le prescrizioni con comportamenti incompatibili con il proseguimento della misura o riceva un'ulteriore condanna superiore ai tre anni, il tribunale di sorveglianza revoca la misura. Se, invece, l'affidamento si concluda positivamente, il tribunale di sorveglianza dichiarerà estinta la pena.
<i>Afis</i>	Automatic fingerprints identification system: sistema automatico per l'identificazione digitale adottato dalla polizia che consente la ricerca nel database contenete tutte le impronte dei segnalati.
<i>Appellanti</i>	Detenuti che hanno ricevuto una condanna in primo grado e che hanno proposto appello; sono quindi in attesa di un secondo grado di giudizio.
<i>Assistente volontario</i>	Persone che senza percepire alcuna ricompensa dall'Amministrazione penitenziaria sono autorizzate ad accedere in istituto, in base all'art. 17 O.P., per svolgere un'attività di sostegno ai detenuti attraverso colloqui, corsi ed altre attività, compreso l'acquisto di generi mancanti presso l'impresa di mantenimento, su autorizzazione scritta della direzione.
<i>Atrio</i>	Posto di servizio dal quale si controllano gli accessi ai piani detentivi. In questa area posta al piano terra si trovano le sale per la socialità, le aule scolastiche e le stanze adibite a colloqui tra operatori e detenuti.
<i>Attività</i>	Socialità, corsi, rappresentazioni teatrali, competizioni sportive, ecc. organizzate per i detenuti e che fanno parte del trattamento.
<i>Battitura</i>	Operazione di verifica dell'integrità delle sbarre delle finestre delle celle tramite la battitura delle stesse con un apposito ferro.
<i>Blindi</i>	Porte delle celle.
<i>Capoposto</i>	Si tratta di un'unità di personale di P.P., di solito del ruolo dei Sovrintendenti, che gestisce la Sorveglianza interna delle sezioni.
<i>Casa</i>	Assicura la custodia degli imputati a disposizione di ogni autorità

<i>circondariale</i>	giudiziaria. Sono istituite nei capoluoghi di circondario e fanno riferimento al territorio corrispondente alla sfera di competenza di ogni tribunale; assicurano la custodia delle persone fermate o arrestate dall'autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e i condannati alla pena della reclusione non superiore a cinque anni un residuo di pena non superiore a cinque anni.
<i>Casa di reclusione</i>	Vi si scontano le pene della reclusione e dell'ergastolo.
<i>Casellario</i>	Magazzino dove vengono conservati gli oggetti di appartenenza dei detenuti e che non possono essere tenuti nelle celle.
<i>Colloqui familiari</i>	Incontri dei detenuti con i familiari che si tengono in appositi locali.
<i>Conta</i>	Viene effettuata diverse volte nell'arco della giornata per la verifica del numero dei detenuti presenti.
<i>Conti correnti</i>	Gestione dei libretti in cui vengono depositati i soldi in possesso dei detenuti (non possono infatti maneggiare soldi direttamente) e sui quali vengono effettuati i movimenti in entrata e in uscita come su un normale conto corrente.
<i>Custodia attenuata</i>	Istituti (o sezioni) per il trattamento ed il recupero dei detenuti tossicodipendenti in cui il periodo detentivo assume una valenza prettamente riabilitativa grazie al supporto di un'èquipe di professionisti (di cui fanno parte a pieno titolo anche operatori del SERT) con i quali viene elaborato un apposito progetto di reinserimento sociale e lavorativo. La prima condizione per la riuscita del programma è ovviamente la libera scelta del soggetto che deve dimostrare di essere motivato nel seguire il trattamento.
<i>Definitivi</i>	Il detenuto è definitivo dopo la sentenza passata in giudicato (quindi ha un fine pena determinato) cioè quando ha espletato tutti i gradi di giudizio e/o ha rinunciato ad appellarsi o a ricorrere. Dal momento in cui si diventa definitivi, la normativa prevede che inizi l'osservazione scientifica della personalità finalizzata a rilevare le caratteristiche fisiopsichiche del detenuto.
<i>Detenzione domiciliare</i>	Consente al condannato di espiare la pena presso la propria abitazione, in un'altra dimora privata o in un luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza. Come misura di esecuzione della pena non contiene nessun elemento risocializzante o rieducativo dal momento che l'unico obbligo è costituito dal non allontanarsi dalla sede indicata nel provvedimento del Tribunale di sorveglianza. La sua finalità corrisponde piuttosto ad un obiettivo di natura umanitaria-assistenziale, relativa a particolari condizioni personali del condannato. La detenzione domiciliare, infatti, viene concessa quando la pena, totale o residua non è superiore a quattro anni, a donne incinte o madri con prole di età inferiore ai dieci anni e convivente; al padre

	esercente la patria potestà di prole minore di dieci in assenza della madre, alle persone in condizioni di salute particolarmente gravi, a persone di età superiore ai 60 anni inabili anche parzialmente, alle persone di età inferiore ai ventuno per esigenze di studio, lavoro, famiglia, salute e alle persone di età superiore ai settanta anni.
<i>Distribuzione terapia</i>	La consegna dei medicinali prescritti dai medici di guardia ai detenuti che viene effettuata due volte al giorno, direttamente nelle celle dei detenuti. La terapia va assunta all'atto della consegna per evitare che i detenuti possano farne accumulo.
<i>Divieto di incontro</i>	disposizione scritta per impedire che due o più detenuti si incontrino durante i loro spostamenti all'interno dell'istituto
<i>Domandina</i>	Modulo sul quale i detenuti possono presentare richieste a vario titolo al Direttore, p.e.: per ritirare pacchi, per fare fotocopie di propri documenti, per prolungare il colloquio con i propri familiari, per incontrare l'educatore, lo psicologo, il cappellano, il mediatore culturale, ecc.
<i>Èquipe</i>	Gruppo di lavoro composto da direttore, educatore, assistente sociale Polizia Penitenziaria ed altri esperti, che individuano il trattamento rieducativo del detenuto e ne valutano le istanze in merito alla concessione di misure alternative alla detenzione.
<i>Giudicabili</i>	le indagini sono concluse ma il detenuto è ancora in attesa di giudizio. Il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, il Giudice dell'udienza preliminare ha deciso di procedere e di avviare il processo.
<i>Grande sorveglianza</i>	Si tratta di un controllo particolarmente accurato e frequente di un detenuto. Una circolare ministeriale la rende obbligatoria per tutti i detenuti "nuovi giunti" nelle prime 24 ore dopo l'ingresso in carcere. Se necessario può essere prolungata.
<i>Gratuito patrocinio</i>	Consente di farsi assistere in ogni grado e fase del giudizio da un avvocato e da un consulente tecnico senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali. Vi è ammesso chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo.
<i>Impresa di mantenimento</i>	Spaccio interno all'istituto per gli acquisti dei detenuti.
<i>Indagati</i>	Detenuti in custodia cautelare, per i quali ci sono ancora le indagini in corso. Prima del processo la detenzione si chiama custodia cautelare e comprende il periodo in cui il giudice svolge le indagini preliminari. Nell'udienza di convalida, il giudice dopo aver contestato il crimine all'accusato ed averlo interrogato in merito, decide se convalidare l'arresto o concedere gli arresti domiciliari su richiesta dell'avvocato. Per alcuni reati la custodia cautelare è obbligatoria, in altri facoltativa. La custodia cautelare viene disposta dal giudice per le indagini preliminari in tre casi: se

	vi è pericolo di fuga dell'indagato, se questo può inquinare le prove o se vi è il rischio che reiteri il reato.
Indulto	Art. 174 C.P. – L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici, da una professione, interdizione legale, decadenza o sospensione della patria potestà – art. 19), salvo che il decreto disponga diversamente e neppure gli altri effetti penali della condanna (misure di sicurezza detentive – casa di cura e custodia, colonia agricola o casa di lavoro, ospedale psichiatrico giudiziario, riformatorio giudiziario/ non detentive – libertà vigilata, divieto di soggiorno, divieto di frequentare osterie e spacci di alcolici, espulsione dello straniero dallo Stato). Questa legge viene deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
Internati	Detenuti a cui è stata inflitta una misura di sicurezza e sono quindi stati assegnati a colonie agricole, a case di lavoro, a case di cura e di custodia, a ospedali psichiatrici giudiziari OPG). Questa misura è subordinata a due presupposti: uno oggettivo, ovvero commissione del reato, ed uno soggettivo, ovvero la pericolosità sociale. Ad esempio il ricovero presso l'OPG viene prescritto per coloro che oltre ad aver commesso un reato, hanno una pericolosità sociale diversa dagli altri per infermità o seminfermità mentale.
Isolamento	
- disciplinare:	Disposto dal consiglio di disciplina (composto da direttore, medico, educatore) a seguito di un rapporto disciplinare per la commissione di infrazioni al regolamento interno. Prevede l'esclusione dalle attività in comune, per cui il detenuto non può avere nessun rapporto con gli altri. Tale sanzione non può superare i 10 giorni.
- giudiziario:	È disposto dall'autorità giudiziaria per esigenze di carattere processuale e per evitare il rischio di inquinamento delle prove. È continuo, tuttavia, prevede dei limiti. Durante questo periodo il detenuto non ha contatti solo il personale del carcere - polizia penitenziaria, educatori, cappellano, direttore, medico -. Non gli è consentito ricevere notizie dall'esterno, quindi non può neppure leggere giornali o vedere la televisione. A seconda dei casi possono essere negati anche i colloqui con i familiari, consentendo solo quelli con il difensore (per 7+7 giorni possono essere vietati anche quelli con l'avvocato).
- sanitario:	È richiesto dal medico a causa di malattie di tipo infettivo. Può essere eseguito in appositi locali dell'infermeria, in un reparto clinico o nella cella stessa del detenuto. È un isolamento continuo (diurno e notturno) e termina non appena venga meno il pericolo di contagio.
Lavoranti interni	Detenuti che svolgono attività lavorative interne all'istituto alle dipendenze

	dell'Amministrazione penitenziaria.
Lavorazioni interne	Attività lavorative organizzate da imprese che si effettuano all'interno dell'istituto.
Liberazione anticipata	Riduzione di pena di 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, concessa a chi ha mantenuto una buona condotta e dà prova di partecipazione all'opera rieducativa. In questo computo è valutato anche il periodo trascorso in custodia cautelare o detenzione domiciliare.
Libertà vigilata	È una misura di sicurezza non detentiva e viene comminata alla fine del processo o dopo un periodo di detenzione a seguito di una riconosciuta pericolosità sociale, quindi può costituire un'alternativa o un'aggiunta al carcere. Consiste in prescrizioni stabilite dal giudice idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati. La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata alla Pubblica sicurezza.
Licenza	Viene concessa ai condannati ammessi al regime di semilibertà e per un massimo di 45 giorni all'anno.
Magistrato di sorveglianza	Vigila sull'organizzazione degli istituti con particolare riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo nonché sull'esecuzione della custodia degli imputati; approva il programma di trattamento, decide sui reclami dei detenuti, decide sui permessi e sulle licenze, ecc..
Matricola	Ufficio in cui vengono effettuate tutte le pratiche relative ai detenuti: immatricolazione, nomina avvocati, notifiche, pratiche di dimissioni, ecc. In questo ufficio sono conservate le cartelle personali dei ristretti.
Mediatore culturale	Operatore esterno responsabile dello "sportello informativo per detenuti stranieri". Il suo compito, oltre all'espletamento di alcune pratiche burocratiche legate soprattutto alla condizione di "straniero" del detenuto, è quello di facilitare il dialogo interculturale tra questo ed il personale dell'amministrazione penitenziaria.
Misure alternative alla detenzione	In un sistema caratterizzato dalla pena della detenzione, costituiscono lo strumento di una strategia differenziata per contrastare la criminalità e rappresentano dei benefici rispetto alla misura detentiva di cui sono l'attenuazione o il sostituto. Non eliminano l'impatto del condannato con l'istituzione carceraria, ma ne riducono la nocività. Le misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario vigente sono l'affidamento in prova ai servizi sociali, l'affidamento in prova in casi particolari, la detenzione domiciliare, la semilibertà, la liberazione anticipata, le licenze.
Misure di sicurezza	Provvedimenti limitativi della libertà personale o dei diritti patrimoniali degli individui adottati dal giudice nei confronti delle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un reato. La loro durata è relativamente indeterminata, in quanto lo scopo dovrebbe essere di eliminare le cause che hanno indotto il soggetto ad agire in un determinato modo e, dunque,

	evitare che commetta nuovamente dei reati. Queste quanto riguarda quelle detentive, sono: la colonia agricola, la casa di lavoro, la casa di cura e custodia, l'ospedale psichiatrico giudiziario.
MOF	Acronimo di "manutenzione ordinaria fabbricati"; viene effettuata da detenuti lavoranti seguiti da un addetto della P.P. per provvede a piccole riparazioni interne all'istituto.
Nucleo traduzioni e piantonamenti	Gruppo operativo che si occupa delle traduzioni dei detenuti nei tribunali o in altre istituti. Ha anche il compito di piantonare i detenuti ricoverati in ospedale
Nuovo giunto	Detenuto che ha fatto ingresso in istituto e che, dopo la perquisizione corporale, segue l'iter burocratico dell'immatricolazione, della visita medica, del colloquio di primo ingresso.
Ora d'aria	Periodi della giornata che i detenuti possono trascorrere all'aperto anziché nelle proprie celle.
Ordine di servizio	Circolare interna del direttore che regolamenta procedure e comportamenti.
Osservazione scientifica della personalità	È diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto ed alle caratteristiche personali (carenze educative, sociali, ecc.). Viene utilizzata per formulare un programma individualizzato di trattamento del condannato o internato.
Passeggi	Cortili o giardini in cui i detenuti trascorrono i periodi all'aperto (aria).
Permessi	Possibilità di uscire temporaneamente dal carcere per gravi motivi personali (imminente pericolo di vita di un familiare) o come premio per la propria condotta regolare. Questi permessi non possono superare i 45 giorni all'anno.
Perquisizione	Viene fatta sia nelle celle che sulla persona del detenuto per verificare che non siano presenti oggetti non consentiti.
Presofferto	Periodo di carcerazione già espletato prima di diventare definitivo.
Protetti	Detenuti che a causa del reato commesso (violenza sessuale artt. 609bis e seguenti del C.P.) o per minacce subiti da altri detenuti, devono essere tenuti separati dagli altri per la loro incolumità.
Rapporto disciplinare	Relazione di servizio redatta dal personale di P.P. nei confronti del detenuto che ha commesso un'infrazione disciplinare.
Ricorrenti	Detenuti che hanno proposto ricorso in Cassazione.
Ruota pranzi	Un addetto della P.P. verifica il contenuto dei pacchi in entrata e in uscita dal carcere nei giorni in cui i detenuti effettuano i colloqui con i familiari. Prende questo nome perché un tempo vi era una vera un supporto ruotante che veniva fatto girare e su cui si poneva il pacco.
Scopino	Detenuto lavorante che provvede a pulire la sezione ed altri locali

	dell'istituto.
Scrivano	Detenuto che ha il compito di aiutare gli altri a compilare moduli, istanze, domandine o a scrivere lettere per chi non ne è in grado. Questo ruolo viene svolto di solito dal detenuto addetto alla biblioteca dell'istituto.
Semiliberi	Detenuti che usufruiscono della misura alternativa della semilibertà.
Semilibertà	Possibilità di trascorrere una parte del giorno fuori dall'istituto penitenziario, viene concessa per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento nella società ai condannati e agli internati che abbiano espiato almeno metà della pena (per quelli a regime 4bis a due terzi della pena) e sulla base di un programma di trattamento appositamente predisposto. L'ammissione al regime di semilibertà prevede anche la presenza di un ulteriore requisito: il condannato deve aver compiuto progressi nel corso del trattamento e devono sussistere le condizioni per un suo positivo reinserimento nella società. L'èquipe predispone un programma di trattamento che il semilibero deve sottoscrivere ed il Tribunale di Sorveglianza approvare, in cui sono specificati gli obblighi in relazione al lavoro, ai rapporti con la famiglia, con l'UEPE (ufficio esecuzione penale esterna) e le attività risocializzanti previste. Il Tribunale di Sorveglianza può revocare la misura se il semilibero si dimostra inidoneo al trattamento, se non si attiene alle prescrizioni, se sopraggiungono altre condanne, se si assenta senza giustificato motivo per più di dodici ore.
Sentinella	Postazione di servizio sul muro di cinta perimetrale del carcere ricoperta da personale di Polizia Penitenziaria; la sua funzione è di impedire sia l'evasione di detenuti che l'intrusione di estranei per scavalco del muro stesso.
Sezione	Reparto in cui vengono ubicati i detenuti. Ve ne sono diverse in quanto esistono diverse tipologie di detenuti (femminile, semiliberi, ecc.).
Sezione Femminile	Le donne detenute sono ospitate in istituti o in sezioni di istituti separati dai ristretti di sesso maschile. Al queste donne è concesso tenere con sé i figli minori di tre anni. Non tutte le Sezioni femminili hanno gli asili nido previsti dalla normativa. Attualmente ve ne sono 15 (Giudecca, Perugia, Firenze Sollicciano, Bologna, Rebibbia, ecc.). Per quanto riguarda la custodia cautelare, qualora l'imputata sia una donna incinta o con prole di età inferiore ai tre anni con lei convivente, può essere disposta solo se esistono esigenze di eccezionale rilevanza.
Sfollamento	Trasferimento di detenuti in altri istituti, di solito su richiesta della direzione del carcere e su autorizzazione del Provveditorato regionale, finalizzato a far tornare il numero dei ristretti alla capienza regolamentare dell'istituto.
Sopravvitto	Acquisto di beni e generi alimentari tramite l'impresa di mantenimento.
Sorveglianza a	Il detenuto è controllato da personale di Pol. Pen. in via continuativa nell'arco delle 24 ore giornaliere. Viene disposta nel caso in cui lo stesso

<i>vista</i>	sia ritenuto pericoloso soprattutto per sé stesso: suicidio o atti di autolesionismo.
<i>Sorveglianza particolare</i>	Regime a cui possono essere sottoposti quei detenuti che, con il loro comportamento, compromettono la sicurezza e l'ordine del carcere, impediscono le attività di detenuti o li mettono in stato di soggezione. Non può superare i sei mesi, comunque prorogabili più volte. Il provvedimento, disposto dall'amministrazione, previo parere del consiglio di disciplina, che prevede particolari restrizioni per il detenuto che vi è sottoposto, deve essere immediatamente comunicato al Magistrato di Sorveglianza. Il detenuto può sporgere reclamo avverso tale provvedimento.
<i>Spaid</i>	Programma informatico utilizzato per l'immatricolazione dei detenuti.
<i>Spesino</i>	Detenuto lavorante che si occupa di raccogliere le richieste di acquisto dei generi venduti dall'"impresa di mantenimento" formulate per iscritto dai detenuti. lo stesso si occupa anche della consegna di tali generi.
<i>Sussidio</i>	Somma erogata dall'Amministrazione penitenziaria a favore di detenuti indigenti
<i>Terzo cancello</i>	Sala regia dalla quale, attraverso monitor collegati a telecamere, si controllano diversi corridoi e dalla quale si azionano automaticamente i cancelli che vi immettono.
<i>Tribunale di sorveglianza</i>	Ha competenza sulla concessione e sulla revoca delle misure alternative alla detenzione.

Osservazioni

a cura di Concita Consalvo

“È sempre possibile legare reciprocamente con i vincoli dell’amore una massa di uomini sempre più grande, alla sola condizione che ne restino altri al di fuori di essa per ricevere i colpi”

S. Freud

Chi entra in carcere per la prima volta resta innanzi tutto annichilito dalle innumerevoli porte e cancelli che deve varcare e che gli si chiudono rumorosamente alle spalle.

Sono vere e proprie barriere da superare, con attese più o meno lunghe, che imprimono nel visitatore una spiacevole sensazione di limitazione del proprio spazio vitale, di disagio fisico e psicologico.

Poi si resta sorpresi dal gran andirivieni di persone che, soprattutto durante le ore del mattino, sembrano prese da una strana frenesia e si muovono in tutte le direzioni; alcune sono in uniforme ed altre no. Il tutto produce un senso di confusione e agitazione che pervade ogni spazio e sconcerza almeno fino a quando qualcuno non spiega qual è l’organizzazione interna di un carcere, dalle attività del mattino fino alla chiusura serale delle celle.

Quando i cittadini ‘liberi’ passano sotto al muro di cinta di un carcere non immaginano minimamente che dietro quelle spesse barriere vi sia tutto un brulicare di gente, un pulsare di ‘vita’, di lavoro, di sentimenti, di dolore, di aspettative e speranze.

Né si pongono domande, così presi dai loro affari quotidiani: il carcere appare solo un ‘contenitore’ che produce sicurezza perché trattiene e separa i ‘delinquenti’ dalla gente onesta, quella che rispetta le regole.

I cittadini non liberi, cioè i detenuti, pensano tutt’altro: come uscire dal carcere il più presto possibile, come sentirsi di nuovo cittadini liberi e mischiarsi agli altri.

Due mondi che si guardano con molta diffidenza, che a volte si incontrano ed a volte si scontrano.

Ma questa suddivisione della società in buoni e cattivi, in delinquenti e onorati galantuomini, è volutamente semplicistica; come dice Primo Levi, la storia popolare e le storie dei singoli rifuggono “*dalle mezze tinte e dalle complessità ...*” e riducono gli “*accadimenti umani ai conflitti, e i conflitti a duelli, noi e loro, ... sconfitti e vincitori ... i buoni e i cattivi, poiché sono i buoni che devono avere la meglio, se no il mondo sarebbe sovvertito.*” Aggiunge poi: “*... è talmente forte in noi, forse per ragioni che risalgono alle nostre origini di animali sociali, l’esigenza di dividere il campo fra ‘noi’*

e ‘loro’, che questo schema, la bipartizione amico-nemico, prevale su tutti gli altri”.¹¹ E Freud, spiegando le pulsioni più profonde degli esseri umani, afferma: “Solo dopo che questo destino delle pulsioni si è compiuto, emerge ciò che diciamo il carattere di un uomo, al quale notoriamente mal si addice una classificazione fondata sulla distinzione di buono e cattivo” (1915).¹²

Questa distinzione è particolarmente ipocrita quando si parla di carcere perché questo è soprattutto un luogo di marginalità sociale, di abbandono degli esclusi, dei diversi e degli indesiderati.

I dati lo confermano: circa il 40% della popolazione detenuta è composta da immigrati, un 30% da tossicodipendenti ed un 30% da persone che hanno commesso reati contro il patrimonio. Si tratta insomma di persone che vivono di espedienti, ai margini delle città, reietti rifiutati e dimenticati spesso anche dalle politiche sociali.

Aggiungiamo poi un altro tassello per la conoscenza di questi ‘cattivi’ attraverso le statistiche del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (aggiornate al 30.06.2006) e così scopriamo che su una popolazione detenuta maschile di 56.532 uomini (prima dell’indulto), solo lo 0,87% possedeva la laurea, solo il 4,21% il diploma di scuola media superiore, mentre il 38,70% aveva la licenza media inferiore ed il 27,47% la scuola elementare. Il 6,15%, addirittura, non possedeva alcun titolo di studio e l’1,37% era analfabeta.

Per quanto riguarda la condizione lavorativa solo il 25% era occupato e per quanto riguarda la posizione professionale è significativo che ben il 73,10% della popolazione detenuta fosse operaia (molti di questi senza un impiego fisso), che solo il 3,12% fosse dirigente o impiegato ed il 4,79 imprenditore.

Per effetto dell’indulto (L. 241/2006) sono state scarcerate circa 24.700 persone, ma questo non ha ovviamente modificato la composizione dell’attuale popolazione detenuta rispetto alle caratteristiche per titolo di studio, posizione lavorativa e professionale.

Tutto questo, non per affermare che negli istituti di pena siano rinchiusi persone che non meritano una punizione per aver trasgredito le norme e prodotto delle vittime, ma per osservare il carcere da una prospettiva molto spesso sottovalutata e ricordare a noi stessi che vi è una grossa parte di popolazione che vive in situazioni di degrado economico e culturale, che non ha lo stesso accesso alle opportunità ed ai diritti di una minoranza privilegiata di cittadini; ed è soprattutto in questo strato sociale abbandonato che si determinano le migliori condizioni per lo sviluppo della criminalità.

Il carcere porta in sé la sua stessa ineluttabilità di raccoglitore di indesiderati, diversi, anormali: “Qualunque ideale di felicità e di probità umana muova i fondatori di una nuova colonia, essi pongono sempre come prima necessità quella di destinare una zona del territorio al cimitero e un’altra alla costruzione di una prigione”.¹³

Infrangere le regole che determinano quali siano i comportamenti per una civile

¹¹ Primo Levi, *I sommersi e i salvati*, Ed. Einaudi, Torino 1986.

¹² S Freud, “*Considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte*”, Bollati Boringhieri Ed., Torino 2003.

¹³ N. Hawthorne, “*La lettera scarlatta*”, Ed. Newton, Roma 2004.

convivenza e vittimizzare il prossimo, porta alla perdita della libertà ed apre le porte del carcere. È giusto che la libertà di ognuno abbia come confine invalicabile l'inizio della libertà e del rispetto dell'altro e le Leggi fanno di noi soggetti di diritto. Per essere liberi dobbiamo innanzi tutto essere vincolati a regole che ci leghino agli altri esseri umani; senza legami con i nostri simili non potremmo neppure dare un senso alla nostra esistenza. Quando si parla di legge e di contratto ci si riferisce a due tipi di legami di Diritto che vincolano e ci tengono uniti, anche simbolicamente.

Ferma restando la necessità di regole certe e codificate, è però chiaro che una società che produce molte Leggi, amplificando così i comportamenti 'illeciti', può mettere in crisi se stessa con un autoritarismo che 'ingessa' i comportamenti dei suoi cittadini ed inevitabilmente accresce la popolazione detenuta.

L'esempio più eclatante fu ciò che accadde in America negli anni '20, nel periodo del proibizionismo.

Dopo pochi mesi dall'emanazione della legge erano già chiari i danni che aveva provocato: creato gangster, fatto salire alle stelle il prezzo dell'alcol, avviato un fiorente mercato nero, prodotto una lunga serie di morti ammazzati tra cittadini innocenti, delinquenti e forze dell'ordine, fatto fiorire l'illegalità organizzata, la corruzione e la destabilizzazione, aumentato considerevolmente il numero dei detenuti. E gli americani continuavano ovviamente a bere alcolici come prima e più di prima.

Viene spontaneo il paragone con la nostra legge sull'uso illegale di sostanze stupefacenti dopo l'ultimo inasprimento delle pene (Legge Fini-Giovanardi)

La cosiddetta 'tolleranza zero' della legge in tema di droghe produce criminalità ed affolla le carceri soprattutto di consumatori, purtroppo incidendo assai poco sul mercato dei grandi spacciatori; inoltre è anche una legge 'classista' che colpisce più facilmente i componenti dei ceti bassi visto che le forze dell'ordine difficilmente riusciranno a stanare i consumatori di sostanze stupefacenti nei ceti medio-alti (p.e. medici, avvocati, imprenditori, ecc.).

Stesso spirito anima la Bossi-Fini (Legge 30 luglio 2002, n. 189 – "*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*" – cioè alla Legge 25 luglio 1998, n. 286, "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*"), in particolare là dove stabilisce che trovarsi sul territorio italiano dopo aver ricevuto l'espulsione configura un reato 'penale', cioè punibile con il carcere, mentre prima era considerato una sanzione amministrativa.

Altri precetti della stessa Legge complicano la vita degli immigrati e li spingono verso la clandestinità, come il fatto che possono avere il permesso di soggiorno solo se hanno già un contratto di lavoro (ma una serie di obblighi scoraggia i datori di lavoro a mettere in regola gli stranieri, come garantire all'immigrato un alloggio con caratteristiche che rientrino nei 'parametri minimi' previsti dall'edilizia residenziale pubblica o l'impegno a pagare le spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza); che la perdita del lavoro significa rimpatrio o, appunto, ingresso nella clandestinità; che occorrono non più cinque, ma sei anni di permanenza regolare per ottenere la carta di soggiorno, ecc.

La clandestinità fa proliferare il lavoro nero e lo sfruttamento degli immigrati da

parte di datori di lavoro italiani senza scrupoli che lucrano sulle miserie di questi esseri umani (secondo i dati del 2006 dell'Istat sono almeno 700.000 i lavoratori stranieri non in regola, anche se ovviamente non tutti clandestini), inoltre i clandestini sono facile preda di organizzazioni criminali che li utilizzano come manovalanza.

Clandestinità non equivale automaticamente a criminalità come tanti cercano di dimostrare, ma certamente può costituirne un terreno fertile; e questo fenomeno ovviamente fa crescere le presenze di detenuti stranieri nei nostri penitenziari.

Se a tutto ciò aggiungiamo l'uso che i mezzi di comunicazione fanno delle notizie di cronaca riguardanti gli stranieri, è inevitabile che si consolidi nell'immaginario collettivo italiano il rapporto clandestino-criminale, stranieri-criminalità.

Per questo assistiamo all'incalzante invocazione di sicurezza e di ordine pubblico che può essere sfruttata come trampolino di lancio per leggi ispirate all'intolleranza, basti pensare quanto abbiano pesato in tal senso la paura del terrorismo islamico e le tensioni prodotte da incomprensioni tra credi religiosi diversi.

Viene da chiedersi se qualcuno ricorda l'Editto di Milano, noto anche come 'Editto di tolleranza', promulgato da Costantino il Grande (tetrarca d'Occidente) e Licinio (tetrarca d'Oriente) nel quale si stabiliva che, partendo da una religione di Stato pagana, *"... riguardo al bene della sicurezza pubblica, ci è sembrato che, tra le cose che potevano portare vantaggio all'umanità ... fosse giusto dare ai cristiani e a tutti gli altri la libertà di seguire la religione che a ciascuno apparisse preferibile ... a tutti coloro che scelgono di seguire tale religione deve essere permesso di rimanervi in assoluta libertà, e non devono essere disturbati in alcun modo... allo stesso modo l'esercizio aperto e tranquillo della propria religione è accordato a tutti gli altri ... Infatti è opportuno per la stabilità dello stato e per la tranquillità dei nostri tempi che a ogni individuo sia accordato di praticare la religione secondo la propria scelta; e su questo non prevediamo deroghe, per l'onore dovuto a ogni religione."*

Era l'anno 313, già si parlava di sicurezza pubblica finalizzata alla stabilità dello Stato e già si era compreso che il bene della pace e della prosperità esigevano tolleranza e rispetto tra persone con credi religiosi diversi.

Perché parlare di un editto vecchio di quasi 1700 anni quando ci si occupa oggi di carcere?

Perché per parlare di criminalità e di pene, occorre sempre prima di tutto parlare di rispetto della persona umana indipendentemente dal suo sesso, dalla lingua che parla, dal Dio in cui crede e persino dalle azioni che compie.

Le nostre carceri, come quelle del mondo intero, sono affollate di esseri umani figli e figlie dell'intolleranza, dell'ignoranza e dell'ingiustizia sociale, a volte creati ad hoc perché si creda al comportamento criminale innato, dipendente da alcune caratteristiche fisiche, etniche o sociali che vengono stigmatizzate: gli islamici sono tutti terroristi, le albanesi tutte prostitute, i neri tutti stupidi, gli ebrei tutti avidi usurai, ma anche tutti i siciliani mafiosi, tutti i veneti beoni, ecc..

Molti soffiano sul fuoco dell'allarme sociale e della paura della criminalità persuadendo i cittadini che si debba 'reprimere' sempre con il carcere, che questa sia l'unica soluzione a qualsiasi comportamento non catalogato come positivo o accettabile

per la società.

Per quanto riguarda gli stranieri, per esempio, raramente si sente parlare della ricchezza che questi producono nel nostro paese con il loro lavoro, delle rimesse nei loro luoghi d'origine e del fatto che operano in settori in cui ormai gli italiani si rifiutano di lavorare e che altrimenti sarebbero pericolosamente scoperti.

È evidente che la criminalizzazione di una parte della società, ben etichettata, è funzionale al mantenimento della ricchezza e dei privilegi dell'altra.

Per Freud, una civiltà che lascia insoddisfatta una gran parte dei suoi componenti non merita di durare a lungo e afferma: "... è comprensibile che gli oppressi sviluppino un'intensa ostilità contro la civiltà, da essi consentita con il loro lavoro, ma dei cui beni ricevono una parte insufficiente. Non possiamo dunque attenderci, dagli oppressi, una interiorizzazione dei divieti della civiltà; anzi, essi non sono disposti a riconoscere tali divieti, i loro sforzi tendono a distruggere la civiltà medesima e ad eliminare se mai gli stessi presupposti".¹⁴

Ma a questo punto bisogna anche chiedersi: perché parlare dell'istituzione carceraria quando si parla di sicurezza dei cittadini?

In fin dei conti il carcere è solo il punto di arrivo di una serie concatenata di accadimenti e procedure - commissione di un crimine, indagini, processo, condanna - che si conclude nel momento in cui il giudice legge la sentenza.

Ma al carcere resta dunque solo il compito di tenere sotto chiave i condannati perché non scappino prima della fine della loro pena?

A questa domanda si deve rispondere tenendo presente che oltre alla sicurezza dei cittadini 'liberi', va garantita anche quella dei cittadini 'detenuti'.

Per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini liberi non va dimenticato che, prima o poi, i detenuti, i temuti 'criminali', espiata la loro pena, usciranno dal carcere e torneranno nella società da cui sono stati solo momentaneamente separati.

Tuttavia, pochi prendono in considerazione questo fatto come se, una volta rinchiuso in un istituto di pena il condannato non ne debba più uscire, come se si volesse negare un dopo carcere nell'illusione che la reclusione di un criminale sia 'eterna' e quindi risolva il problema della sicurezza delle nostre città.

È per questa sensazione di perenne carcerazione del 'delinquente' che quando si parla di sicurezza tutti plaudono a pene sempre più lunghe, all'aumento d'organico di poliziotti e magistrati ed a più telecamere installate in tutti gli angoli delle città. Attraverso occhi elettronici onnipresenti si possono riconoscere ed arrestare i colpevoli di reati, ma evidentemente in quanto a prevenzione questa appare già molto meno importante.

Erasmus da Rotterdam all'inizio del 1500 già scriveva: "*I saggi condannano quelle leggi e quelle magistrature che fungono solo da deterrente senza offrire anche un incentivo e che puniscono i reati senza badare a prevenirli*".¹⁵

¹⁴ S.Freud, "*L'avvenire di un'illusione*", Bollati Boringhieri Ed. Torino 2003.

¹⁵ Erasmo da Rotterdam, *Per una libera educazione*, Ed. RCS Libri (Bur), Milano, 2004. Quest'opera, scritta tra il 1506 ed il 1509, fu pubblicata nel 1529 a Basilea.

In realtà una volta imboccata la strada dell'ipercontrollo, ci troveremo tutti come sorvegliati speciali, sorvegliati 'a vista', senza aver fatto un solo passo in avanti verso la sicurezza. Certamente aumenteranno gli arrestati e quindi i detenuti, ma senza interventi mirati alla prevenzione neppure un solo reato sarà scongiurato.

Ci ridurremo tutti come il protagonista di "1984" di Orwell che nel suo triste mondo di perenni osservati e spiati, si illudeva di sfuggire all'occhio elettronico almeno nella propria stanza, nascondendosi in una rientranza del muro.

Più polizia, più repressione e più controllo non rendono le nostre città più vivibili, ma riempiono le carceri soprattutto di micro-criminali; queste false soluzioni in realtà servono a chi vuole erodere lo spazio più intimo delle persone e limitare la libertà individuale, sono insomma una pericolosa intrusione nella sfera privata di un'umanità sempre più spiata e manovrata.

Il fatto che così poche energie siano spese per la prevenzione, cioè prima di tutto per l'analisi dei guasti insiti nella nostra società che continua a produrre criminalità, e che queste siano spese quasi unicamente per rendere le città come fortezze che tengano fuori gli indesiderati, fa sì che la gestione della criminalità diventi un vero business; vengono in mente le parole di Peachum, l'avidissimo commerciante de "*L'opera del mendicante*" che afferma: "*La professione dell'avvocato è onesta, e altrettanto lo è la mia. Come me, egli agisce in due sensi: contro i malfattori e in loro difesa. È più che giusto che noi si protegga e s'incoraggi la delinquenza, visto che è la nostra fonte di sostentamento*".¹⁶

Sono i detenuti ed i loro parenti, il personale che opera nelle carceri, il mondo del volontariato e gli enti locali, quando se ne trovano di sensibili su questi argomenti, che hanno la certezza del fatto che le persone che stanno scontando una pena prima o poi saranno scarcerate.

Al cittadino 'comune' invece manca questa percezione a cui viene solo raramente riportato bruscamente dall'eco mediatico di un delitto commesso da un detenuto che si trova momentaneamente fuori dal carcere (p.e. in permesso, in semilibertà o altro). Il fatto riempie gli animi di sdegno, alimenta la paura e fa gridare nuove e vecchie invettive contro i magistrati che autorizzano 'facili scarcerazioni'.

Nessuno si preoccupa di informare questi 'probi' cittadini 'giudicanti' che la percentuale di reati commessi in regime di pene alternative o durante permessi e licenze è assai bassa, in contrapposizione ai molti successi che le forme alternative alla pena producono ogni anno.

In questi casi è evidente che l'allarme sociale viene creato e sfruttato per distrarre i cittadini da altri ben più gravi problemi sociali e per alzare la vendita di giornali; inoltre in questo panico generalizzato si possono far passare leggi repressive che altrimenti non troverebbero spazio.

Questa istigazione alla ghettizzazione perenne del cosiddetto 'criminale', o 'diverso', crea moltissime difficoltà a chi deve affrontare il reinserimento nella società dopo un

¹⁶ John Gay, *L'opera del mendicante*, Ed. Rizzoli, Milano 1974 (a questa commedia del 1727 si è ispirato B. Brecht per la sua "*Opera da tre soldi*").

periodo di detenzione, per di più con conseguenze a ricaduta su tutta la collettività.

Quindi, una volta acquisita l'informazione rimossa, cioè che il cittadino-detenuto prima o poi sarà rimesso in libertà, occorre ragionare seriamente ed in modo concreto su chi sarà diventato dopo il periodo di carcerazione. Sicurezza per la società significa anche che questi suoi componenti reinseriti al termine della pena non siano peggiorati in quella che giustamente si definisce come la migliore scuola di criminalità esistente.

Per questo motivo parlare di sicurezza significa anche parlare di carcere.

E qui si giunge alla seconda inderogabile motivazione che riguarda i cittadini che, durante l'espiazione del loro cosiddetto 'debito' giudiziario, devono avere la sicurezza che la loro dignità di uomini e donne non sia mai messa in discussione dall'istituzione penitenziaria.

Finché si pensa che saranno sempre gli 'altri' a finire in carcere, poco ci importa di come saranno trattati, se saranno considerati ancora persone o solo numeri di matricola collegati a reati, se durante l'espiazione della pena saranno rispettati ed ancora riconosciuti come esseri umani.

Ma, a parte il fatto che un giorno gli 'altri' potremmo essere noi stessi o un nostro amico, un parente, nessun gruppo sociale al mondo dovrebbe mai accettare un patto sociale che non fissi dei limiti di rispetto e dignità nel punire i suoi componenti (*"È brutto essere punibili, ma poco glorioso punire"*, ha scritto Foucault).

Esiste quindi un altro tipo di sicurezza, quella del cittadino che deve essere garantito e tutelato in tutte le fasi processuali e successivamente durante il periodo di espiazione della pena.

A questo punto, quindi, dobbiamo chiederci, come dovrebbe essere il carcere perché non leda la dignità dell'uomo e non lo spinga a diventare peggiore di quanto non fosse prima di entrarvi?

La nostra cultura, per quanto attiene il diritto penale, ha mantenuto i principi fondanti del pensiero di Cesare Bonesana, Marchese di Beccaria, resi noti nel 1764 con la pubblicazione del suo famosissimo libro *"Dei delitti e delle pene"*. Beccaria era un aristocratico capace di una profonda analisi sociale; convinto illuminista innovatore basava la sua volontà riformista sul sentimento di egualitarismo e di tolleranza, nella visione di una società fondata sul consenso dei suoi membri. Non più oppressione, costrizione o violenza, ma la ricerca di una sensibilità pietosa pervasa di coscienza e di rispetto tra e per gli uomini.

Convinto che *"ogni atto di autorità di un uomo a un uomo che non derivi dall'assoluta necessità è tirannico"* afferma che è *"la necessità che costringe gli uomini a cedere parte della propria libertà ..."* e che *"... l'aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire; tutto il di più è abuso e non giustizia..."*.¹⁷

I suoi principi preludono in qualche modo alla nostra visione sulla natura e funzione della pena: proporzione tra i delitti e le pene, minor numero possibile di restrizioni personali, presunzione di innocenza (*un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice*), protezione dei diritti della persona in ogni fase processuale,

¹⁷ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, Ed. Biblioteca Treccani, Milano 2006.

forma scritta del diritto penale, divieto di retroattività della legge, totale mancanza di discrezionalità del giudice, abolizione della tortura (“*si crede che il dolore, che è una sensazione, purghi l’infamia, che è un mero rapporto morale ... inutile prodigalità di supplicii, che non ha mai resi migliori gli uomini*”), della pena di morte (“*Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l’arbitrio d’ucciderlo? ... non è dunque la pena di morte un diritto, ... ma è una guerra della nazione con un cittadino*”).

Secondo Beccaria, “... è evidente che il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso. ... il fine non è altro che d’impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo d’infliggerle deve essere prescelto, che serbata la proporzione, farà un’impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo”.

Quasi negli stessi anni, Pietro Verri aveva scritto (tra il 1770 ed il 1777) “*Osservazioni sulla tortura*”, convinto che quella che chiamava *pratica criminale della tortura* fosse una barbarie inutile se il delitto era già provato e se questo fosse “*solamente probabile*”, allora “*sarebbe somma ingiustizia*” perché potrebbe essere una vessazione iniqua e disumana su un uomo forse innocente. Fermo nella sua “... opinione di riguardare come una tirannia superflua i tormenti che si danno nel carcere” aggiunge che “*si dimostra che molti innocenti si sono condannati al supplizio per la tortura: che ella è uno strazio crudelissimo, e adoperato talora nella più atroce maniera ... che questo non è un mezzo per avere la verità, ... che è intrinsecamente ingiusta che si è introdotta illegalmente ne’ secoli della passata barbarie ...*”.¹⁸

Inoltre, criticando il sistema giudiziario italiano dell’epoca, aggiungeva: “*La nostra pratica criminale è veramente un labirinto di una strana metafisica. Si prende prigioniero un uomo, che si sospetta reo di un delitto. Quest’uomo cessa in quel momento di avere una esistenza personale. Egli è un essere ideale posto nelle mani del fisco [Pubblico Ministero], il quale lo interroga, lo inviluppa, lo sprema, lo tormenta sinché o colle contraddizioni o colle incoerenze, ovvero colla confessione del delitto smunta col tedio del carcere, colla miseria e colle torture, possa il fisco aver tratto da lui medesimo abbastanza per citarlo in giudizio*”.

Nonostante questi saggi presupposti, sono comunque trascorsi secoli prima che il sistema carcerario si affrancasse dall’inciviltà che lo caratterizzava, infatti per lungo tempo la pena scontata in carcere è stata concepita esclusivamente come un momento di privazioni e di sofferenze fisiche e psicologiche necessario all’educazione e al riconoscimento dell’errore. Il fine era quello di raggiungere il miglioramento personale del reo e quindi il suo ravvedimento attraverso l’afflizione subita in anni di carcere. In questa si vedeva una forza positiva poiché il detenuto sottoposto alla sofferenza fisica, psicologica e all’umiliazione avrebbe compreso l’errore commesso e si sarebbe ‘redento’.

Dal punto di vista strutturale il carcere veniva perciò organizzato come una realtà separata dal consorzio civile, nel quale l’isolamento, il lavoro, la disciplina, il silenzio,

¹⁸ P. Verri, *Osservazioni sulla tortura*, Ed. Newton, Roma 1994.

la preghiera, la mortificazione fisica, la durezza del regime avevano la precisa funzione di rafforzare la capacità di emendarsi.

Già dal XVIII secolo molte erano state le voci levate contro il castigo pubblico, il supplizio che preludeva la morte del condannato, “... *affermazione enfatica del potere e della sua superiorità intrinseca ...*” che “*non ristabiliva la giustizia, riattivava il potere ... che fa valere le regole e le obbligazioni politiche come legami personali la cui rottura costituisce un’offesa e un appello alla vendetta; di un potere per il quale la disobbedienza è un atto di ostilità ... di un potere che non deve dimostrare perché applica le sue leggi, ma quali sono i suoi nemici, e quale scatenamento di forze li minacci ...*”.¹⁹

All’inizio del XIX secolo scompare il grande spettacolo dell’atroce punizione fisica che conduce alla morte del reo sotto il crescente sdegno del popolo che pone ormai sullo stesso piano il crimine e la sua atroce espiazione: “*sospettato di eguagliarlo, se non sorpassarlo, nell’essenza selvaggia e di far rassomigliare il boia a un criminale e i giudici ad assassini ...*”. Inoltre, quale poteva essere lo stato d’animo dei cittadini “... *quando si vede mettere a morte un uomo del popolo, per un crimine che avesse valso a qualcuno meglio nato di lui o più ricco una condanna comparativamente leggera*”?²⁰ Molte agitazioni avevano come base di protesta proprio la differenza delle pene secondo le classi sociali.

Occorreva perciò che la giustizia si trasformasse da vendetta a punizione, che anche al peggior assassino fossero riconosciuti dei diritti, “*frontiera legittima del potere di punire*”.

Il crimine restava sempre un elemento di disordine introdotto a destabilizzare il corpo sociale, ciò che iniziava a cambiare era l’atteggiamento nei confronti della proporzione tra pena e delitto che veniva determinata sulla base dell’intensità della violazione del patto sociale, ma tenendo ora conto dell’innegabile ‘umanità’ del reo.

Veniva invocata perciò la “*dolcezza della pena*”, concetto abbastanza enigmatico visto che la violenza è impossibile da cancellare nella punizione. Oramai bastava “... *la condanna stessa a marchiare il delinquente del segno negativo ed univoco ...*”²¹ attraverso la pubblicità del rito giudiziario e della sentenza di condanna, e il carcere con la sua architettura Panopticon²², pensata per permettere il controllo pressoché totale dei detenuti e renderli visibili il più possibile (“*le pietre possono rendere docili e conoscibili*” dice Foucault), assolveva alla funzione per cui era nato: non solo la pena era la perdita del bene supremo dell’uomo, cioè la libertà, ma erano anche “... *il corpo, il tempo, i gesti e le attività di tutti i giorni; l’anima anche, ma nella misura in cui essa è sede di abitudini ...*”²³ ad essere coinvolti nella pena stessa. “*Alla fine, ciò che si*

¹⁹ M. Foucault, *Sorvegliare e punire, nascita della prigione*, Einaudi Ed, 1976.

²⁰ M. Foucault, Op. Cit.

²¹ M. Foucault, Op. Cit.

²² Architettura Panopticon di J. Bentham, diffusasi negli anni 1830-40, dava il massimo dell’efficacia nel controllo e nella sorveglianza dei detenuti. Al centro di una costruzione ad anello in cui erano collocate le celle, vi era un sorvegliante che, non visto per effetto del controllo luce, poteva però osservare e controllare tutti i detenuti.

²³ M. Foucault, Op. Cit.

cerca di ricostruire in questa tecnica di correzione non è tanto il soggetto di diritto, che si trova preso negli interessi fondamentali del patto sociale, quanto il soggetto obbediente, l'individuo assoggettato a certe abitudini, regole, ordini, un'autorità che si esercita continuamente intorno a lui e su di lui e ch'egli deve lasciar funzionare automaticamente in lui ... Grazie alle tecniche di sorveglianza, la 'fisica' del potere, la presa sul corpo, si effettuano secondo tutto un gioco di spazi, di linee, di schermi, di fasci, di gradi, e senza ricorrere, almeno in linea di principio, all'eccesso, alla forza, alla violenza. Potere che è tanto meno 'corporale', quanto più è sapientemente 'fisico'".²⁴

1. L'ordinamento penitenziario (O.P.), Legge 26 aprile 1975 n. 354

Con questi presupposti si è giunti al sistema penitenziario odierno.

Accenniamo solo ad alcune convenzioni internazionali che hanno preceduto la nostra riforma penitenziaria: nel 1955 la Risoluzione dell'O.N.U. "*Regole minime per il trattamento dei detenuti*", nel 1973 la L. 772 "*Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964*", nel 1973 le "*Regole minime per il trattamento dei detenuti*" del Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa, revisionate nel 1987 con il titolo "*Regole penitenziarie europee*".

All'interno di questa successione di direttive si colloca, con notevole ritardo rispetto agli altri Stati europei, la riforma penitenziaria italiana del 26.07.1975 n. 354 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà* – O.P.). Fino a quel momento gli istituti di pena erano stati disciplinati dal regolamento Rocco del 1931.

Giunge in ritardo, ma apporta una vera e propria svolta nel modo di considerare il detenuto all'interno del mondo carcerario. Per la prima volta nella tradizione giuridica del nostro paese il detenuto viene considerato come 'persona', portatrice di bisogni ed esigenze specifiche.

Dall'antico concetto di 'depersonalizzazione' dell'istituzione totale carceraria e di mera afflittività della pena si passa a quello di 'individualizzazione' del trattamento, ai fini del suo riadattamento sociale, basato sull'idea di unicità degli elementi della sua personalità. Rinasce il tema della 'dignità dell'uomo' e la riflessione filosofica alla base della riforma poggia sulla fiducia nella capacità dell'essere umano di cambiare, di raggiungere la consapevolezza del senso e del valore di se stesso, che in realtà si sostanzia nell'uniformarsi alle regole del proprio gruppo sociale.

La L. 354 raccoglie quegli indirizzi culturali e politici che avevano ispirato il precetto costituzionale di cui all'art. 27 Cost.²⁵, cercando di far perdere alla pena il suo

²⁴ M. Foucault, Op. Cit.

²⁵ Art. 27, comma 3, della Costituzione italiana: "Le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

carattere repressivo e social-preventivo, tipico dei sistemi penali incentrati sulla 'neutralizzazione' e sull' 'annullamento' del soggetto recluso, come nel Regolamento del 1931, e acquista invece una valenza rieducativa.

La concezione di pena cambia così radicalmente che la situazione di reclusione in cui i detenuti si trovano non è più considerata condizione per la cancellazione dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 3 Cost.) anche se, per le necessità d'ordine interno dello stabilimento penitenziario, la libertà d'esercizio di alcuni di questi diritti viene necessariamente compressa e limitata.

Nella nuova prospettiva la pena e il carcere vengono ad assumere un significato diverso in quanto il comportamento deviante non si fa più dipendere esclusivamente dalla volontà dell'individuo, ma si considera condizionato anche da fattori psicologici e sociali, da avvenimenti ed esperienze che riguardano la personalità del condannato capaci di modificarne il comportamento oltre i limiti tradizionalmente identificati con la nozione di 'volontà'.

I danni prodotti da Lombroso con la sua teoria dell'atavismo biologico e della connessione tra tratti somatici e propensione alla delinquenza sono stati superati (ma forse non completamente), anche se, addirittura secoli prima (nel 1500) qualcuno, a proposito dell'educazione dei fanciulli, aveva già scritto: "*Questo dogma [che la tendenza al male risalgia ad Adamo] non può essere falso, ma questo male deriva in massima parte dall'ambiente non sano e dalla cattiva educazione, soprattutto negli anni teneri e del tutto malleabili*".²⁶

Comunque, nonostante la poca attenzione che si ha della storia antica e lo scarso tesoro che si fa degli errori commessi da altri prima di noi, oggi si è giunti a vedere nella pena uno strumento finalizzato alla riabilitazione morale del detenuto, alla sua rieducazione rispetto all'osservanza delle norme sociali ed il carcere cambia per diventare un luogo di correzione etica. Si trasforma in una struttura alla quale la legge affida un'azione 'attiva' in una fase dell'esecuzione penale concepita come un processo in continua evoluzione, che varia in base ai mutamenti del comportamento e delle situazioni soggettive che si realizzano nel corso della pena.

Da qui l'esigenza di predisporre 'trattamenti' differenziati e personalizzati allo scopo di adattare la risposta penitenziaria, finalizzata al recupero sociale del condannato, alle effettive e contingenti esigenze della sua personalità, giungendo fino alla previsione di vere e proprie misure alternative alla detenzione, nella consapevolezza che la perdita della libertà tenda a far sentire il detenuto completamente esiliato dalla vita: "... *si può comprendere quale influenza demoralizzante possa avere la condanna per un tempo indefinito o per un tempo molto lungo*".²⁷

Partendo dal presupposto che l'afflittività sia intrinseca già nella privazione della libertà personale e nella correlativa limitazione dei rapporti con la realtà esterna al carcere, l'istituzione carceraria in sé non può e non deve avere alcuna forza afflittiva, ma al contrario deve prevedere e garantire spazi adeguati all'esercizio della soggettività

²⁶ Erasmo da Rotterdam, Op. Cit.

²⁷ E. Goffman, *Asylums*, Edizioni di Comunità, Torino 2001.

della persona reclusa.

La riforma del '75 ha recepito questa evoluzione sociale e giuridica e si è mossa in questa direzione, prevedendo la possibilità non solo d'intervenire per adeguare la pena detentiva alle modificazioni prodottesi nel condannato nel corso dell'esecuzione, ma anche per sostituire in tutto o in parte l'esecuzione della pena detentiva con quella di misura in libertà, qualora sia accertata la capacità di recupero sociale del condannato.

Per fare ciò ha introdotto quindi una serie di principi del tutto nuovi, quali l' 'osservazione scientifica della personalità' (condotta da un'équipe composta da personale dell'Amministrazione penitenziaria integrato dagli esperti ex art. 80 O.P. - psicologi, psichiatri, sociologi, criminologi, etc. - sotto il coordinamento del direttore dell'Istituto), l' 'individualizzazione del trattamento', la 'partecipazione della comunità esterna all'opera di risocializzazione' e la 'flessibilità della pena'. Quest'ultima si sostanzia nel sistema delle misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, liberazione anticipata, semilibertà) che hanno aperto la strada al vero e proprio trattamento rieducativo del detenuto nel rapporto con la società esterna.

Forse la principale novità sta proprio nella considerazione che i 'contatti con il mondo esterno', ex art. 17 O.P., (non solo per le famiglie) possano essere vere e proprie modalità di trattamento, a conferma che il recupero sociale necessita di una partecipazione attiva dei soggetti, che va promosso e facilitato attraverso l'utilizzo di una serie di stimoli culturali, umani e affettivi.

Insomma il trattamento e la rieducazione, nell'ottica del legislatore, partono dal presupposto che debbano determinarsi in modo individualizzato, in risposta ai particolari bisogni della personalità di ciascun ristretto; l'attività di osservazione e di analisi della personalità di ciascun detenuto dovrebbe mettere in evidenza, accanto alle difficoltà legate alla carcerazione, anche le risorse personali di ciascuno.

In questo modo la legge ritiene sia possibile individuare il programma di trattamento più adeguato alla personalità di ognuno, nel quale siano conciliate equilibratamente le esigenze personali e quelle di giustizia penale.

Negli anni '70 in Italia non si era ancora avviato in forma massiccia il processo immigratorio, né negli istituti penitenziari vi era il numero di detenuti stranieri che oggi contengono. Comunque l'O.P., prevedendo che il trattamento dei detenuti all'interno del carcere dovesse essere "*improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose*", possedeva già in sé gli strumenti affinché l'essere straniero non diventasse una discriminante. E non sarebbe potuto essere diversamente visto il principio di uguaglianza dell'art. 3 della nostra Costituzione, visto l'art. 6.1 della Convenzione dell'O.N.U., del 1955²⁸ e l'art. 2 della Racc. C.M.C.E. del 1987²⁹.

²⁸ Ris. O.N.U., *Regole minime per il trattamento dei detenuti*, 30 agosto 1955, art. 6.1.: "Non si deve fare alcuna differenza di trattamento in base a pregiudizi, specialmente di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di fortuna, di nascita o di qualsiasi altra situazione".

Questo significa che gli operatori penitenziari devono, come precetto fondamentale, riservare lo stesso identico trattamento a tutti i detenuti, a prescindere dalla loro etnia, lingua o religione, riconoscendo loro gli stessi diritti e le stesse garanzie nel rispetto della personalità e dei particolari bisogni di ciascuno di loro.

Quindi l'amministrazione penitenziaria nel momento in cui deve realizzare trattamenti diversificati, deve tener conto non solo delle esigenze, ma anche delle caratteristiche personali quali l'età, l'appartenenza etnica, la religione, la personalità, la cultura, ecc., ma senza porre in essere situazioni discriminatorie.

Il panorama legislativo in materia penitenziaria è stato poi successivamente modificato dalla Legge 663/86 (detta "Legge Gozzini"), la quale, introducendo alcune modifiche all'Ordinamento Penitenziario, ne ha allargato l'ambito di applicazione.

Gli aspetti più importanti e qualificanti della Legge Gozzini sono quelli relativi all'introduzione della disciplina formale della differenziazione trattamentale dei detenuti, l'introduzione dei permessi premio, della detenzione domiciliare come specie di pena, la valorizzazione delle prospettive di recupero e di reinserimento del condannato, un generalizzato *favor libertatis* che tende ad attenuare, in vario modo, lo stato di restrizione della persona.

2. Le modifiche del nuovo Regolamento Esecutivo, D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230

Nella convinzione che *"un più frequente e intenso contatto dei reclusi con le persone di riferimento all'esterno, particolarmente i familiari, può avere solo effetti positivi"*³⁰, il nuovo regolamento pone l'accento sull'attenzione e la cura con cui si debbono trattare tutte le situazioni familiari e relazionali che, pur fisicamente fuori dal carcere, continuano ad incidere sui detenuti e sulle loro aspettative di vita futura. In materia di colloqui e di corrispondenza telefonica le modifiche apportate dal nuovo regolamento sono davvero significative, anche la ricezione dei pacchi inviati dall'esterno viene considerata uno strumento per il mantenimento dei rapporti affettivi.

Il nuovo R.E. prevede innanzitutto che i colloqui e le telefonate dei condannati, degli internati e degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado siano autorizzati dal direttore dell'istituto, rendendo minimi i tempi d'attesa per l'autorizzazione; stabilisce che i colloqui ordinari si svolgano senza mezzi divisorii, fatte salve le ragioni sanitarie o di sicurezza che potrebbero imporne l'utilizzo; aumenta il numero dei colloqui da quattro a sei mensili, venendo riassorbiti i due supplementari che sotto la disciplina precedente erano condizionati ad una valutazione premiale rimessa al direttore, e scompare la cadenza settimanale.

L'art. 37 consente di derogare verso l'alto il limite quantitativo anzidetto in caso di

²⁹ Racc. C.M.C.E., *Regole penitenziarie europee*, 12 febbraio 1987, art. 2: "Le regole devono essere applicate imparzialmente. Non si deve operare alcuna discriminazione per razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origini sociali o nazionali, nascita, condizione economica di altro tipo. Le credenze religiose e i principi morali del gruppo al quale appartiene il detenuto devono essere rispettati".

³⁰ Relazione di accompagnamento al DPR 30 giugno 2000, n. 230.

particolari circostanze personali e familiari del detenuto o quando il colloquio debba tenersi con figli di età inferiore ai dieci anni.

Il cambiamento di prospettiva di questo nuovo regolamento, nel modo di intendere i rapporti con la famiglia, si sostanzia nel fatto che da questi principi viene ora completamente esclusa l'ottica premiale, mentre entrano a pieno titolo nel percorso trattamentale di ricostruzione delle relazioni familiari e sociali del ristretto.

Ancora più incisivo in tal senso risulta l'art. 61, intitolato "*Rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento*", che attribuisce al Direttore la possibilità, in linea con i pareri fornitigli dal gruppo di osservazione, di concedere colloqui oltre quelli fissati nell'art. 37.

3. Conclusioni

Spesso i sani principi che ispirano le grandi riforme sono poco e male applicati. Le leggi cambiano sì le regole, ma non le persone, non il loro modo di pensare e sentire, almeno non subito.

L'interiorizzazione di una riforma è un processo lento e spesso doloroso, con ricadute in vecchie e pericolose ideologie, con rigurgiti reazionari di personaggi saccenti e protervi. Ciò nonostante ogni riforma, nel tempo, produce cambiamenti e questo hanno fatto anche le leggi penitenziarie.

Ma ciò che è importante sottolineare non è solo la valenza positiva che si trova nella trasformazione della pena da afflittiva, che purga i peccati (i reati), in rieducativa ("*le tecniche di normalizzazione*" di cui parla Foucault³¹), ma anche il fatto che il carcere non è più un luogo chiuso al mondo esterno.

La storia ci insegna che le più grandi atrocità si sono compiute sempre al riparo dagli occhi dei più; chi agisce un'autorità forte senza un'adeguata supervisione possiede un potere assoluto che può corrompere l'animo di chi ne fa uso, infatti è alto il rischio di cedere al dispotismo, all'arroganza, alla violenza ed alla perdita del senso di umanità della vittima, ma anche del carnefice: "*Ti vuole domare, vuole spegnere in te la scintilla di dignità che tu forse ancora conservi e che lui ha perduta*".³²

Nelle istituzioni totali rigidamente chiuse la violenza fisica è sempre in agguato, anche se da tutte le epoche i saggi ci hanno detto che: "*L'eccesso di botte rende ribelle un animo nobile, avvilisce un carattere remissivo; la frequenza delle botte comporta che il corpo faccia il callo alle sberle e l'animo divenga impermeabile ai rimproveri...*".³³

È vero che "*Il potere esiste in tutte le varietà dell'organizzazione sociale umana, più o meno controllato*" e che "*è verosimile che una certa misura di dominio dell'uomo sull'uomo sia inscritta nel nostro patrimonio genetico di animali gregari*"³⁴, ma è

³¹ M Foucault, "*Gli anormali*", Ed. Feltrinelli, Milano 2004.

³² P. Levi, Op. Cit.

³³ Erasmo da Rotterdam, Op. Cit.

³⁴ P. Levi, Op. Cit.

altrettanto vero che questo sa frastagliarsi affinché alla sua fonte tutti i neofiti possano abbeverarsi: “*Ai piedi di ogni trono assoluto gli uomini ... si affollano per ghermire la loro porzioncina di potere.*”³⁵; questo aumenta la difficoltà a districare gli stretti legami che piccoli e grandi oppressori intrecciano tra loro, trama difficile da sciogliere completamente e dentro la quale, anzi, è facile restare invischiati cedendo alla sua seduzione.

La riforma penitenziaria ha reso i muri di cinta delle carceri meno spessi, più fragili, e il potere che vi si agisce all'interno almeno in parte più 'osservabile'; in carcere una lunga serie di autorità può entrare anche senza autorizzazione e preavviso (Ministri, membri del Parlamento, Procuratore Generale della Repubblica c/o il Tribunale, il Presidente del Tribunale, il Magistrato di Sorveglianza, i Consiglieri regionali, il Prefetto ed il Questore, il Capo del Dipartimento dell'Amm. Pen., ecc.), ed anche molti cittadini, per esempio assistenti volontari, insegnanti, organizzatori di corsi o di spettacoli, vi accedono con facilità.

L'ingresso dei tirocinanti del corso di laurea in “Sociologia e scienze criminologiche per la sicurezza” rientra in questo sguardo che gli uomini 'liberi' devono tenere fisso sulle strutture che rendono alcuni loro concittadini 'non liberi'.

Solo da questa certezza di 'trasparenza' e di 'visibilità', può prendere l'avvio tutto il lavoro di osservazione e trattamento finalizzato al recupero ed al reinserimento dell'uomo-detenuto nel suo ambito sociale.

Nessuno si illude che un'istituzione totale possa miracolosamente cambiare in meglio le persone, ma vista l'ineluttabilità del carcere che fino ad ora tutte le cosiddette società evolute hanno proclamato, è già un passo avanti quando un criminale entra in carcere come 'persona' e non diventa una 'cosa', visto che “... *ciò che determina la particolarità dell'attività dello staff è proprio il fatto di dover agire sugli uomini, come se si trattasse di materiale di lavoro*”³⁶.

Chi lavora in un carcere dovrebbe dimenticare di essere direttore, educatore, poliziotto, medico per ricordarsi di essere prima di tutto persona, ma mantenere il proprio senso di umanità è assai difficile quando ci si trova in prima linea, spesso abbandonati a sé stessi (anche dall'istituzione che si rappresenta), soggetti a critiche, trasferimenti, sanzioni disciplinari e denunce nel momento in cui si verificano eventi di rilievo mediatico, quando cioè occorre il capro espiatorio che assolve l'Istituzione.

Le condizioni di vita degli operatori penitenziari incidono profondamente, come è umano, sul rapporto che questi hanno con i detenuti. Infatti il rispetto dei propri diritti, il riconoscimento della professionalità, dei gravi disagi anche di tipo psicologico che ne caratterizzano il lavoro, un'organizzazione percepita come rispettosa della persona prima ancora che del lavoratore, sarebbero le condizioni necessarie ad affrontare il difficile rapporto con l'altro – il detenuto -, prevenendo pregiudizi e facili criminalizzazioni.

Una corretta formazione professionale ed un sostanzioso supporto dell'istituzione

³⁵ P. Levi, Op.Cit.

³⁶ E. Goffman, Op. Cit.

aiuterebbero a percepire il detenuto come una ‘persona’ ed a comprendere tutte quelle situazioni di tensione che Goffman chiama gli ‘*adattamenti secondari*’ dei reclusi, cioè quelle pratiche per ottenere qualche soddisfazione proibita, spesso non particolarmente pericolose per la sicurezza degli istituti: “... *sono, per l’internato, la prova del suo essere ancora padrone di sé, capace di un certo controllo sul suo comportamento... un margine di difesa del sé ...*”.

Capire i processi psicologici delle persone istituzionalizzate significherebbe, per gli operatori penitenziari, accettare che esista un inevitabile braccio di ferro tra il ‘noi’ ed il ‘loro’, una contrapposizione che non è mai veramente netta, un gioco delle parti dentro il quale il detenuto, con la sua posizione di debolezza rispetto al mondo esterno, vive “... *un’atmosfera di fallimento in cui viene costantemente riproposta la propria caduta in disgrazia*”³⁷.

Una competizione di questo tipo logora entrambi i componenti del gioco e non apporta benefici a nessuno.

Le leggi, per loro stessa natura, non possono entrare nel merito di queste questioni, ma gli uomini che le applicano sì.

Il cittadino-detenuto presto o tardi farà ritorno alla collettività e “... *si troverà ad imparare che la sua posizione sociale nel mondo esterno non potrà mai più essere quella che era prima*”³⁸, avrà sviluppato “... *un senso di ingiustizia comune a tutti e di amarezza contro il mondo esterno, il che segna un passo molto importante nella carriera morale dell’internato ...*”³⁹. (Per carriera morale Goffman intende “... *l’insieme di mutamenti regolari nel sé e nell’immagine di sé di una persona, così come nel giudizio di sé e degli altri che tale carriera comporta*”).

Se questo già pesante fardello sarà gravato dalla mancanza di accettazione da parte del gruppo sociale, le speranze che la persona istituzionalizzata non sia più una minaccia, ma una rinnovata forza umana, sono decisamente esigue.

Se è vero che il microcosmo del carcere riproduce il macrocosmo della società, è evidente che entrambi sono malati e lo saranno fino a quando non nasca in tutti una vera presa di coscienza sulle motivazioni della ‘devianza’ indipendentemente dal fatto che questa porti in carcere, nei ghetti, nei cpt (centri di permanenza temporanei per immigrati), nei lager o nei reparti psichiatrici degli ospedali.

Solo allora si potrà parlare di patto sociale che tutti vorranno e potranno sottoscrivere, quando cioè la punizione non tratterà più “... *sul corpo stesso del condannato dei segni che non devono cancellarsi ...*”, quando la ‘vergogna del carcere’ non marchierà ancor più del delitto stesso, quando in qualche modo l’accettazione di una punizione ‘giusta’ riconcilierà il criminale, la vittima e lo Stato.

³⁷ E. Goffman, Op. Cit.

³⁸ E. Goffman, Op. Cit.

³⁹ E. Goffman, Op. Cit.